

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2347/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 2348/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	3
Regolamento (CE) n. 2349/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	4
Regolamento (CE) n. 2350/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	7
Regolamento (CE) n. 2351/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	9
Regolamento (CE) n. 2352/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	11
Regolamento (CE) n. 2353/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	13
Regolamento (CE) n. 2354/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	15

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 2355/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	17
Regolamento (CE) n. 2356/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	19
Regolamento (CE) n. 2357/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentoundicesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 2294/98	22
Regolamento (CE) n. 2358/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	24
Regolamento (CE) n. 2359/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	26
Regolamento (CE) n. 2360/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	28
Regolamento (CE) n. 2361/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	30
* Regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità⁽¹⁾.....	32
Regolamento (CE) n. 2363/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 191ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	46
Regolamento (CE) n. 2364/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la diciannovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	47
* Regolamento (CE) n. 2365/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine	49
* Regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01	50
* Regolamento (CE) n. 2367/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che istituisce misure transitorie nel settore dell'olio d'oliva in vista dell'applicazione del regime previsto per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001	64

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE



* Regolamento (CE) n. 2368/98 della Commissione, del 29 ottobre 1998, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia	67
* Regolamento (CE) n. 2369/98 della Commissione, del 29 ottobre 1998, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia	68
Regolamento (CE) n. 2370/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare	69
Regolamento (CE) n. 2371/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2237/98 relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare	72
Regolamento (CE) n. 2372/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	75

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

98/614/PESC:

* Posizione comune, del 30 ottobre 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla Nigeria	77
---	----

Rettifiche

* Rettifica del sommario della <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> L 288 del 27 ottobre 1998	79
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2347/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	80,7
	204	72,4
	999	76,5
0709 90 70	052	92,8
	999	92,8
0805 30 10	052	63,6
	388	72,8
	524	27,8
	528	50,6
	999	53,7
0806 10 10	052	123,0
	400	247,7
	999	185,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	36,7
	064	40,6
	388	30,3
	400	88,8
	404	62,7
	999	51,8
0808 20 50	052	95,5
	064	59,7
	400	84,2
	720	121,0
	999	90,1

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2348/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1998****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,
considerando che l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi;
considerando che, a norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per

tali oli nel corso di un periodo di riferimento; che è opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione;

considerando che in applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di novembre e dicembre 1998 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 2349/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁵⁾ per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni

deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	47,99 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	47,99 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	91,18 ⁽⁴⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4799 ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	47,99 ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4799 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	0,4799 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	0,4799 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	47,99 ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4799 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2350/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2323/98 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2323/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2323/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 290 del 29. 10. 1998, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 9100	44,15	(¹)
1701 11 90 9910	42,56	(¹)
1701 11 90 9950		(²)
1701 12 90 9100	44,15	(¹)
1701 12 90 9910	42,56	(¹)
1701 12 90 9950		(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4799	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 9100	47,99	
1701 99 10 9910	47,99	
1701 99 10 9950	47,99	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4799	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2351/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1998
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2094/98⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 61.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2352/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1998****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso,
forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	25,00
1002 00 00 9000	65,00
1003 00 90 9000	60,00
1004 00 00 9400	56,00
1005 90 00 9000	44,00
1006 30 92 9100	142,00
1006 30 92 9900	142,00
1006 30 94 9100	142,00
1006 30 94 9900	142,00
1006 30 96 9100	142,00
1006 30 96 9900	142,00
1006 30 98 9100	142,00
1006 30 98 9900	142,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	44,00
1101 00 15 9100	34,00
1101 00 15 9130	34,00
1102 20 10 9200	71,26
1102 20 10 9400	61,08
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	68,15
1103 11 10 9200	20,00
1103 11 90 9200	20,00
1103 13 10 9100	91,62
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	73,22
1104 21 50 9100	90,86

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2353/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/98 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di

nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 241 del 29. 8. 1998, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	31,00	31,00	31,00	34,00
Orzo (1003 00 90)	66,00	66,00	66,00	69,00
Granturco (1005 90 00)	50,00	50,00	50,00	53,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2354/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1852/98 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvi-

giamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 241 del 29. 8. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	28,00
Orzo	(1003 00 90)	63,00
Granturco	(1005 90 00)	47,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	59,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2355/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/98 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 241 del 29. 8. 1998, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	28,00	28,00
Orzo (1003 00 90)	63,00	63,00
Granturco (1005 90 00)	47,00	47,00
Frumento duro (1001 10 00)	8,00	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2356/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quote disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento grano duro (1)	45,30	35,30
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	50,84	40,84
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	50,84	40,84
	di qualità media	76,45	66,45
	di bassa qualità	91,99	81,99
1002 00 00	Segala	100,22	90,22
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	100,22	90,22
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	100,22	90,22
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	103,26	93,26
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	103,26	93,26
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	100,22	90,22

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'1. 16. 1998 al 29. 10. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	112,18	100,57	90,43	72,72	131,06 ⁽¹⁾	76,14 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	8,99	3,59	10,03	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	13,34	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,28 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 19,93 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2357/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1998

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentoundicesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 2294/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2293/98⁽⁶⁾, nonché dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2294/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentoundicesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentoundicesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A, non è dato seguito all'asta;
- b) per la categoria C:
 - i) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 223,75 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 3 978 tonnellate;
 - ii) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 non è dato seguito all'asta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 287 del 24. 10. 1998, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 287 del 24. 10. 1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2358/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1998

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo dellemonete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 117 del 21. 4. 1998, pag. 5.⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	140,00
Rotture di riso (1006 40)	31,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2359/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1998

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi; considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato; considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	140,00	140,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2360/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1998

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98⁽⁸⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	82,50
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	80,37
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	102,60
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	61,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	177,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2361/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situa-

zione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁶⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	6,03	6,03
— negli altri casi	47,99	47,99

REGOLAMENTO (CE) N. 2362/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1998

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio,
con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

aventi un interesse sostanziale a tale fornitura durante gli anni 1994, 1995 e 1996, ultimo triennio per il quale la Comunità dispone di dati definitivi;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

(1) considerando che il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CE) n. 1637/98, il regime d'importazione delle banane istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93; che, in particolare, ha aperto un contingente tariffario autonomo di 353 000 t, con un dazio doganale di 75 ECU/t, in aggiunta al contingente tariffario di 2 200 000 t consolidato presso l'OMC ed ha soppresso le categorie di operatori definite all'articolo 19 nella sua versione originaria; che è opportuno adottare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale regime, comprese le misure transitorie motivate dall'entrata in vigore quasi immediata del presente regolamento, nonché le disposizioni relative alle importazioni al tasso della tariffa doganale comune;

(2) considerando che l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 404/93 dispone che, qualora non sia possibile addivenire ad un accordo con i paesi terzi produttori che hanno un interesse sostanziale alla fornitura di banane alla Comunità ai fini della ripartizione dei contingenti tariffari e, se del caso, del quantitativo ACP tradizionale (di seguito denominato: «banane ACP tradizionali»), sarebbe opportuno autorizzare la Commissione ad effettuare tale ripartizione secondo un criterio unico; che i negoziati condotti dalla Commissione, in applicazione del mandato del Consiglio, con i paesi terzi che hanno un interesse sostanziale alla fornitura di banane alla Comunità non hanno consentito di raggiungere un accordo sulla ripartizione dei contingenti tariffari; che la Commissione deve pertanto ripartire i contingenti tariffari in base ad un criterio obiettivo unico, vale a dire le esportazioni effettuate verso la Comunità dai paesi terzi

(3) considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, la gestione dei contingenti tariffari delle banane di Stati terzi e delle importazioni di banane ACP tradizionali viene espletata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali, il cosiddetto metodo «tradizionali/nuovi arrivati»; che in caso di necessità possono tuttavia essere adottati altri metodi appropriati; che per l'attuazione del nuovo regime nel 1999, visti i dati disponibili sulle importazioni eseguite, i diritti degli operatori tradizionali devono essere basati sulle importazioni effettive realizzate nel triennio 1994-1996; che la scelta di tale periodo di riferimento corrisponde all'orientamento del Consiglio;

(4) considerando che le importazioni effettive devono essere determinate in base ai documenti utilizzati per l'immissione in libera pratica, vale a dire titoli d'importazione e documenti doganali pertinenti; che tuttavia per i nuovi Stati membri queste operazioni devono essere determinate per mezzo dei documenti amministrativi vigenti prima dell'adesione e, per i primi tre trimestri del 1995, per mezzo delle autorizzazioni rilasciate in applicazione delle misure transitorie in vigore durante tale periodo; che, tenuto conto del numero rilevante di trasmissioni informali e di cessioni a titolo oneroso dei documenti d'importazione effettuate nell'ultimo periodo di applicazione del regime iniziale istituito dal regolamento (CEE) n. 404/93, è ragionevole basare la realtà delle importazioni effettive anzitutto sulla prova del pagamento dei dazi doganali applicabili al momento dell'importazione delle merci;

(5) considerando che una gestione comune dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali potrebbe favorire un'evoluzione del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28.

ed evitare diversificazioni che non sembrano giustificate; che pertanto gli «operatori tradizionali» e i «nuovi arrivati» devono essere definiti secondo criteri unici, da qualsiasi paese terzo o ACP essi importino; che i diritti degli operatori tradizionali devono essere definiti in base alle importazioni effettive di qualsiasi origine e fonte di approvvigionamento e devono consentire di importare da tutte le origini; che lo stesso orientamento deve essere seguito nella gestione periodica delle importazioni senza diversificazioni dettate dall'origine delle importazioni;

- (6) considerando che una parte dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali deve essere riservata agli operatori nuovi arrivati; che tale assegnazione globale deve essere sufficiente a consentire agli operatori di impegnarsi in questo commercio d'importazione e a favorire una sana concorrenza;
- (7) considerando che la ripartizione dei quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e i nuovi arrivati può essere modificata nei prossimi anni per tener conto dell'evoluzione del numero degli operatori dei due gruppi, delle loro importazioni e del numero di nuovi arrivati che a seguito della loro attività acquisiscano il diritto di accedere al gruppo degli operatori tradizionali; che una possibilità di adeguamento deve inoltre essere prevista, se del caso, per consentire un impiego soddisfacente dei quantitativi disponibili nel corso di un determinato esercizio annuale;
- (8) considerando che l'esperienza acquisita nel corso di vari anni di applicazione del regime comunitario d'importazione delle banane induce a rafforzare i criteri definiti per l'ammissibilità di nuovi operatori in modo da evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiali o speculative; che è opportuno esigere in particolare un'esperienza minima nel commercio d'importazione di prodotti analoghi, dei prodotti freschi dei capitoli 7 e 8 e dei prodotti del capitolo 9, a determinate condizioni, della nomenclatura combinata; che per evitare parimenti domande di assegnazioni annue sproporzionate rispetto alle capacità effettive degli operatori e alle quali non farebbero seguito domande di titoli d'importazione per quantitativi corrispondenti, è opportuno subordinare la presentazione della domanda di assegnazione annua alla costituzione di una cauzione che sostituisca la cauzione relativa al titolo d'importazione; che tale cauzione deve essere svincolata senza indugio proporzionalmente ai quantitativi per i quali l'operatore utilizza effettivamente la propria assegnazione annua; che nello stesso intento occorre subordinare la concessione di un'assegnazione, negli anni successivi, ad un'utilizzazione minima dell'assegnazione annua precedente; che occorre infine stabilire le condizioni di accesso dei «nuovi arrivati» al gruppo degli «operatori tradizionali»;
- (9) considerando che è opportuno rammentare che gli operatori hanno la possibilità secondo il caso, di realizzare fusioni o di costituire associazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle legislazioni nazionali, per soddisfare gli obblighi ed esercitare i diritti conferiti dal presente regolamento;
- (10) considerando che è opportuno adottare disposizioni per la registrazione degli operatori e la determinazione del loro quantitativo di riferimento o della loro assegnazione annua, secondo il caso, indicare le verifiche e i controlli che incombono alle autorità nazionali competenti e precisare le conseguenze in caso di inosservanza di determinati obblighi, in particolare per quanto riguarda le registrazioni e le dichiarazioni per l'ottenimento dei quantitativi di riferimento o delle assegnazioni nell'ambito del regime d'importazione;
- (11) considerando che è opportuno, per l'attuazione nel 1999 del regime dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, mantenere gli strumenti di gestione periodica istituiti dal regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96⁽²⁾, pur adattandone le modalità per quanto necessario; che ciò riguarda soprattutto la fissazione di quantitativi indicativi per origine per i primi tre trimestri, la fissazione di massimali per le domande individuali, la periodicità della presentazione delle domande di titoli e del loro rilascio, nonché l'emissione di titoli di reimpiego dei quantitativi inutilizzati;
- (12) considerando che per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CEE) n. 404/93, occorre definire gli elementi costitutivi del bilancio della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni che deve essere elaborato prima di aumentare il contingente autonomo, in caso di aumento della domanda o del verificarsi di circostanze eccezionali che pregiudichino l'approvvigionamento del mercato comunitario;
- (13) considerando che, salvo deroghe esplicite, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le

⁽¹⁾ GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽²⁾; che a norma dell'articolo 9 di tale regolamento i diritti derivanti dal titolo sono trasferibili dal titolare una sola volta per titolo o per estratto di titolo durante il periodo di validità del documento;

- (14) considerando che occorre precisare le condizioni e gli effetti del suddetto trasferimento di titolo, tenuto conto della definizione delle categorie di operatori contenuta nel presente regolamento; che la cessione limitata ad un solo cessionario per titolo o estratto di titolo favorisce l'evoluzione dei rapporti commerciali tra i diversi operatori registrati; che non è tuttavia opportuno suscitare la creazione di relazioni artificiali o speculative né turbare i normali rapporti commerciali consentendo la trasmissione da parte degli operatori nuovi arrivati agli operatori tradizionali;
- (15) considerando che è opportuno precisare tutte le comunicazioni necessarie tra gli operatori, gli Stati membri e la Commissione per l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni degli operatori, la gestione periodica dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali nonché il controllo del mercato;
- (16) considerando che, come misura transitoria necessaria per l'applicazione del nuovo regime a decorrere dal 1° gennaio 1999, è opportuno anzitutto prevedere una deroga alle disposizioni amministrative concernenti il calendario di registrazione degli operatori e la trasmissione alle autorità nazionali competenti dei documenti giustificativi necessari per la determinazione dei loro diritti; che tuttavia nelle domande presentate devono figurare l'indicazione e i riferimenti precisi di tutti i documenti giustificativi dei diritti richiesti;
- (17) considerando inoltre che è opportuno determinare i quantitativi che possono essere importati dalle diverse origini nel primo trimestre 1999, a titolo dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, e fissare il massimale delle domande indivi-

duali di titoli degli operatori nonché un calendario rigoroso per l'inoltro delle domande;

- (18) considerando che le modificazioni del regime d'importazione delle banane nella Comunità introdotte dal presente regolamento, segnatamente quelle relative alle definizioni di operatori, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione; che ciò può condurre a rettifiche delle quantità di riferimento o delle assegnazioni annuali degli operatori; che pertanto in particolare dette quantità ed assegnazioni non possono costituire diritti quesiti né essere invocati come legittime aspettative;
- (19) considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1442/93 e il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 ⁽⁴⁾;
- (20) considerando che il regolamento (CE) n. 1637/98 si applica con decorrenza 1° gennaio 1999; che per consentire agli operatori di avvalersi da tale data delle norme di detto regolamento sono opportune norme transitorie affinché gli Stati membri e la Commissione possano disporre degli elementi necessari ad assicurare l'utilizzazione dei titoli fin dal 1° gennaio 1999;
- (21) considerando che il comitato di gestione per le banane si è pronunciato entro il termine impartito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Il presente regolamento detta le modalità del regime d'importazione delle banane, sia per le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18,

⁽¹⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 404/93 e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 16 del medesimo, sia per le importazioni al di fuori di tale ambito.

I contingenti tariffari sono suddivisi fra i principali paesi fornitori e gli altri conformemente all'allegato I.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari e i quantitativi di banane ACP tradizionali sono aperti secondo la ripartizione seguente:

- a) 92 % agli operatori tradizionali ai sensi dell'articolo 3;
- b) 8 % agli operatori nuovi arrivati ai sensi dell'articolo 7.

2. La ripartizione di cui al paragrafo 1 può essere modificata ai fini di una migliore utilizzazione dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, per tener conto in particolare dell'evoluzione del numero di operatori tradizionali e di nuovi arrivati e delle importazioni dagli stessi effettuate, nonché dell'accesso dei nuovi arrivati alla categoria degli operatori tradizionali in applicazione dell'articolo 10.

3. Se l'ammontare totale dei quantitativi di riferimento provvisori degli operatori tradizionali o delle assegnazioni annue richieste dai nuovi arrivati risulta inferiore alla quantità globale assegnata a tale categoria di operatori, il quantitativo disponibile può essere assegnato all'altra categoria.

TITOLO II

Gestione dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali

CAPO 1

Definizione degli operatori

Sezione I: Gli operatori tradizionali

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, «operatore tradizionale» è l'agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento della sua registrazione a norma dell'articolo 5, il quale, operando in proprio, ha effettivamente importato, durante un periodo di riferimento, un quantitativo minimo di banane originarie di paesi terzi o di paesi ACP in vista della successiva commercializzazione sul mercato comunitario.

Il quantitativo minimo di cui al primo comma è di 100 tonnellate in uno qualsiasi degli anni del periodo di riferimento. Il quantitativo minimo è di 20 tonnellate se l'importazione riguarda unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm.

Articolo 4

1. Ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro conformemente all'articolo 5, ottiene per ogni anno, per l'insieme delle origini indicate nell'allegato I, un quantitativo di riferimento unico determinato in base alle quantità di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento.

2. Per le importazioni da effettuare nel 1999, nell'ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996.

Articolo 5

1. La registrazione degli operatori tradizionali e la determinazione del rispettivo quantitativo di riferimento vengono effettuati su domanda scritta di questi ultimi, in un solo Stato membro di loro scelta.

Le domande di registrazione sono presentate anteriormente al 1° luglio.

L'elenco delle autorità competenti nei singoli Stati membri figura nell'allegato II.

2. Ai fini della determinazione del proprio quantitativo di riferimento, ciascun operatore comunica ogni anno all'autorità competente, anteriormente al 1° luglio, quanto segue:

a) il totale dei quantitativi di banane delle origini indicate nell'allegato I che ha effettivamente importato durante ciascuno degli anni del periodo di riferimento;

b) i documenti giustificativi di cui al paragrafo 3.

3. L'importazione effettiva è attestata come segue:

a) mediante presentazione di una copia dei titoli d'importazione utilizzati per l'immissione in libera pratica dei quantitativi indicati dal titolare o dal cessionario del titolo, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, debitamente imputati dalle autorità competenti,

b) e mediante prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, pagamento effettuato direttamente alle autorità competenti oppure tramite un agente o un rappresentante in dogana.

L'operatore che fornisce la prova di aver pagato i dazi doganali applicabili all'atto dell'immissione in libera pratica di un determinato quantitativo di banane, direttamente alle autorità competenti o tramite un agente o un rappresentante in dogana, pur non essendo il titolare o il cessionario del rispettivo titolo d'importazione utilizzato per tale operazione o, se del caso, dei documenti doganali e dell'autorizzazione d'importazione qualora si applichi il paragrafo 4, si considera che abbia realizzato l'importazione effettiva di tale quantitativo se è stato registrato in uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 1442/93 o se possiede i requisiti previsti dal presente regolamento per la registrazione come operatore tradizionale. Gli agenti o i rappresentanti in dogana non possono chiedere l'applicazione del presente comma.

4. Per gli operatori stabiliti in Austria, in Finlandia e in Svezia, la prova dei quantitativi immessi in libera pratica in tali Stati membri, nel 1994 e fino al terzo trimestre del 1995, è fornita mediante presentazione delle copie dei documenti doganali appropriati, nonché delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti, debitamente utilizzati.

Articolo 6

1. Entro il 30 settembre, ultimati i controlli e le verifiche necessarie, le autorità competenti stabiliscono conformemente agli articoli 3, 4 e 5, ogni anno per ciascun operatore tradizionale un quantitativo di riferimento unico provvisorio, in base alla media delle quantità di banane effettivamente importate dalle origini indicate nell'allegato I durante il periodo di riferimento.

Il quantitativo di riferimento viene fissato in base a una media triennale, anche se l'operatore non ha importato durante una parte del periodo di riferimento.

2. Le autorità competenti comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 15 ottobre, l'elenco degli operatori tradizionali registrati presso le stesse autorità, nonché il totale dei loro quantitativi di riferimento provvisori. Nella comunicazione sono inoltre indicati, per ogni singolo operatore, i quantitativi di banane da questi effettivamente importati durante il periodo di riferimento, il numero dei titoli d'importazione e dei relativi estratti che ha utilizzato, nonché il quantitativo di riferimento provvisorio dell'operatore stesso.

Se necessario, la Commissione comunica tali elenchi agli altri Stati membri per individuare o prevenire dichiarazioni abusive degli operatori.

La Commissione può prevedere la pubblicazione di taluni elementi delle comunicazioni degli Stati membri.

3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2 e in funzione del volume globale dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 2, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente unico di adattamento per il quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore.

4. Le autorità competenti stabiliscono il quantitativo di riferimento di ogni operatore applicando il coefficiente di adattamento fissato, se del caso, in applicazione del paragrafo 3 e notificano ad ogni operatore detto quantitativo entro il 15 novembre di ogni anno.

Sezione II: Gli operatori nuovi arrivati

Articolo 7

Ai fini del presente regolamento operatore nuovo arrivato, ai fini dell'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, è l'agente economico stabilito nella Comunità al momento della sua registrazione e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) esercizio di un'attività commerciale come importatore nel settore degli ortofruttili freschi dei capitoli 7 e 8, come pure dei prodotti del capitolo 9 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune qualora abbia effettuato anche importazioni dei prodotti suddetti dei capitoli 7 e 8, per proprio conto e a titolo autonomo, durante uno dei tre anni immediatamente precedenti l'anno per il quale è chiesta la registrazione;
- b) realizzazione, nell'ambito di tale attività, di importazioni per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 400 000 ECU durante il periodo di cui alla lettera a).

Articolo 8

1. Ai fini della registrazione come operatore nuovo arrivato, nello Stato membro di sua scelta, l'interessato trasmette alle autorità competenti elencate nell'allegato II i seguenti documenti giustificativi:

- a) prova dell'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o prove alternative accettate dalle medesime autorità;
- b) prove d'importazione di prodotti del settore specificato all'articolo 7, lettera a), mediante la presentazione dei titoli d'importazione utilizzati o, in assenza dell'obbligo di un titolo, mediante presentazione dei documenti doganali appropriati;

c) copia di un attestato di un perito contabile indipendente giurato che certifichi la realizzazione di importazioni del valore indicato all'articolo 7, lettera b), o copia delle corrispondenti dichiarazioni in dogana viste dalle autorità doganali.

2. Le domande di registrazione sono presentate ogni anno anteriormente al 1° luglio.

3. Un operatore può presentare una sola domanda di registrazione in un solo Stato membro di sua scelta.

4. Per ottenere il rinnovo della registrazione, l'operatore interessato deve fornire alle autorità competenti la prova che ha effettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli per l'anno in corso.

La domanda di rinnovo, inoltrata ogni anno anteriormente al 1° ottobre, è accompagnata da una copia dei titoli d'importazione utilizzati e dalla prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, nonché da copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati per il trimestre in corso.

5. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, prima del 10 ottobre, l'elenco degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione e di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli, ed eventualmente dei relativi estratti, utilizzati e rilasciati.

Se necessario, la Commissione comunica detti elenchi agli altri Stati membri per individuare o prevenire dichiarazioni abusive da parte degli operatori.

La Commissione può prevedere la pubblicazione di taluni elementi delle comunicazioni degli Stati membri.

Articolo 9

1. Contestualmente alla domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione, gli operatori interessati presentano una domanda di assegnazione annua.

La domanda è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che indichi un quantitativo non superiore al 10 % del quantitativo globale assegnato annualmente agli operatori «nuovi arrivati» e
- b) che sia corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 18 ECU/t per il quantitativo richiesto, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾; tale cauzione garantisce l'obbligazione del richiedente di presentare domande di titolo d'importazione a concorrenza

dell'assegnazione concessa e di importare effettivamente il quantitativo attribuito.

La cauzione viene progressivamente svincolata, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente importati.

2. Le autorità competenti trasmettono ogni anno alla Commissione, prima del 10 ottobre, un elenco degli operatori nuovi arrivati, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'assegnazione annua richiesta.

3. Dopo aver classificato tutte le domande di assegnazione trasmesse alla Commissione secondo l'ordine progressivo dei quantitativi richiesti, l'assegnazione annua di ciascun operatore nuovo arrivato è stabilita, sino a concorrenza della rispettiva domanda individuale, al termine di una procedura di assegnazione durante la quale, in ciascuna fase, tutti gli operatori ricevono la più piccola quantità richiesta residua. La Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annue.

Se a seguito dell'applicazione del primo comma l'assegnazione annua dell'operatore è inferiore al quantitativo richiesto, la cauzione di cui al paragrafo 1 è immediatamente svincolata proporzionalmente alla riduzione accertata.

4. Prima del 15 novembre, le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono e notificano ad ogni nuovo arrivato il quantitativo assegnatogli per l'anno successivo.

Articolo 10

Un nuovo arrivato che possiede i requisiti di cui all'articolo 3 acquisisce, su presentazione di una domanda di registrazione conformemente all'articolo 5, la qualità di operatore tradizionale allo scadere di un periodo di tre anni di attività dalla data della prima registrazione.

La domanda è accompagnata dalle comunicazioni e dai documenti giustificativi indicati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 11

1. Gli Stati membri controllano il rispetto delle disposizioni della presente sezione.

Verificano in special modo se gli operatori interessati esercitano un'attività d'importazione nel settore indicato all'articolo 7, per proprio conto, come entità economica autonoma quanto alla direzione, al personale e all'esercizio. Qualora vi fossero indizi che dette condizioni potrebbero non essere rispettate, la ricevibilità delle domande di registrazione e di assegnazione annua è subordinata alla presentazione, da parte dell'operatore interessato, di prove ritenute soddisfacenti dall'autorità nazionale competente.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano tutte le informazioni utili per l'applicazione del presente articolo.

Sezione III: Disposizioni comuni

Articolo 12

1. Le autorità nazionali competenti registrano, a loro richiesta, come operatori tradizionali o nuovi arrivati gli agenti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni costituiti conformemente alla rispettiva normativa nell'esercizio delle attività economiche in oggetto, nel rispetto del presente regolamento.

Un'associazione può essere registrata, secondo il caso, come operatore tradizionale o nuovo arrivato se i membri che la compongono possiedono congiuntamente i requisiti previsti dal presente regolamento. L'associazione subentra a ciascuno dei membri nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi.

2. Gli operatori sorti dalla fusione di operatori aventi ciascuno diritti derivanti dal presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori da cui sono sorti.

Articolo 13

1. L'inosservanza dell'obbligo di registrazione in un solo Stato membro implica, per gli «operatori tradizionali» e «nuovi arrivati», l'irricevibilità delle domande di registrazione presentate, nonché l'annullamento, secondo il caso, del quantitativo di riferimento o dell'assegnazione annua eventualmente già concessi. Tale inosservanza implica inoltre il divieto di presentare nuove domande durante l'anno successivo alla constatazione dell'irregolarità.

2. Manovre o prove fraudolente volte ad ottenere una registrazione, un quantitativo di riferimento o, secondo il caso, un'assegnazione ingiustificati, annullano la registrazione, il quantitativo di riferimento o l'assegnazione, fatta salva l'applicazione delle pertinenti leggi nazionali.

In simili casi, inoltre, l'operatore non può presentare una domanda di nuova registrazione in alcuno Stato membro nel periodo di due anni successivo all'anno in cui viene constatata l'irregolarità.

CAPO 2

Modalità di rilascio dei titoli d'importazione

Articolo 14

1. Per i primi tre trimestri, può essere fissato per il rilascio dei titoli d'importazione un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi

disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I.

2. Per i primi tre trimestri, può essere previsto che la domanda o le domande di titoli presentate da un operatore non devono riguardare globalmente un quantitativo superiore ad una determinata percentuale, secondo il caso, del quantitativo di riferimento fissato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 o dell'assegnazione annua fissata in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 15

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate, per ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli operatori sono registrati, nel corso dei primi sette giorni del mese che precede il trimestre per il quale vengono rilasciati i titoli.

2. Le domande di titolo recano le diciture seguenti:

- a) per gli operatori tradizionali, la dicitura «Domanda di titolo — "operatore tradizionale" — regolamento (CE) n. 2362/98»;
- b) per i nuovi arrivati, la dicitura «Domanda di titolo — "nuovo arrivato" regolamento (CE) n. 2362/98».

3. La domanda o le domande di titolo presentate da un operatore sono ammissibili alle condizioni seguenti:

- a) che rechino la dicitura prescritta al paragrafo 2;
- b) che rechino, nella casella n. 8, l'indicazione di una delle origini indicate all'allegato I;
- c) che non riguardino un quantitativo superiore al quantitativo disponibile, per l'origine indicata, pubblicato periodicamente prima dell'apertura del periodo di presentazione delle domande;
- d) che riguardino globalmente un quantitativo superiore a quello risultante, per un determinato trimestre, dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, né un quantitativo superiore al saldo, secondo il caso, del quantitativo di riferimento o dell'assegnazione annua dell'operatore.

4. Il titolo d'importazione reca quanto segue:

- a) nella casella n. 20, una delle diciture previste dal paragrafo 2,
- b) nella casella n. 8, l'indicazione dell'origine prevista dal paragrafo 3, lettera b).

Il titolo obbliga ad importare dall'origine indicata.

Articolo 16

Le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domanda di titolo entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per il primo periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o alla scadenza del termine fissato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

Tale comunicazione elenca i quantitativi richiesti suddivisi secondo le origini elencate all'allegato I e secondo la ripartizione fra operatori tradizionali e nuovi arrivati.

Articolo 17

Se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato, in applicazione dell'articolo 14 o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande.

Articolo 18

1. Se per una o più origini determinate viene fissata una percentuale di riduzione in applicazione dell'articolo 17, l'operatore che ha presentato una domanda di titolo d'importazione per le citate origini ha l'alternativa seguente:

- a) rinunciare ad utilizzare il titolo mediante comunicazione indirizzata all'autorità competente per il rilascio dei titoli, entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione; in tal caso, la cauzione relativa al titolo è svincolata immediatamente;
- b) nel limite globale di un quantitativo pari o inferiore al quantitativo non attribuito della domanda, presentare una o più altre domande di titolo per le origini in relazione alle quali la Commissione ha pubblicato quantitativi disponibili. Siffatta domanda è presentata entro il termine indicato alla lettera a) e nel rispetto di tutte le condizioni previste per la presentazione di una domanda di titolo.

2. La Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate.

Articolo 19

1. Le autorità competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 23 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo. Se tale giorno non è lavorativo, il rilascio avviene non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di applicazione dell'articolo 18, il rilascio viene eseguito immediatamente dopo la pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2.

2. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione hanno una durata di validità che decorre dalla data del rilascio effettivo e scade il settimo giorno del quarto mese successivo al rilascio stesso. Il giorno del rilascio effettivo è computato nel termine di validità del titolo.

La durata di validità dei titoli rilasciati in applicazione dell'articolo 18 scade il settimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre per il quale sono stati rilasciati.

Articolo 20

1. I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma comunque nel corso dell'anno di rilascio del primo titolo. La cauzione resta incamerata proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.

2. La domanda di riassegnazione è presentata entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, accompagnata dall'originale o da copia certificata conforme del titolo o dei titoli non utilizzati, in tutto o in parte, nonché dalla prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 25.

La domanda e il titolo di riassegnazione recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo di riassegnazione — regolamento (CE) n. 2362/98, articolo 20».

3. Alle domande di titolo di riassegnazione non viene applicata la percentuale di riduzione fissata, se del caso, in applicazione dell'articolo 17.

4. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il termine di cui all'articolo 16, i quantitativi oggetto di domanda di riassegnazione.

Articolo 21

1. I diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente capo sono trasferibili, alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, a un solo cessionario, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il trasferimento dei diritti può aver luogo come segue:

- a) fra operatori tradizionali registrati in applicazione dell'articolo 5;

b) dagli operatori tradizionali agli operatori nuovi arrivati registrati in applicazione dell'articolo 8; o

c) tra operatori nuovi arrivati.

Il trasferimento dei diritti non è ammesso da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale.

3. Nel caso di trasferimento dei diritti effettuato:

a) fra operatori tradizionali, il quantitativo trasferito viene preso in considerazione nel calcolo dei quantitativi di riferimento dei due operatori, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 1, per ridurre il quantitativo di riferimento dell'operatore cedente ed aumentare quello del cessionario;

b) fra un operatore tradizionale e un nuovo arrivato, il quantitativo trasferito viene preso in considerazione per ridurre il quantitativo di riferimento dell'operatore cedente, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) a favore di un operatore nuovo arrivato, in applicazione del paragrafo 2 lettere b) e c), il quantitativo trasferito viene preso in considerazione nel caso di registrazione di quest'ultimo come operatore tradizionale in applicazione dell'articolo 10.

Articolo 22

1. Gli operatori interessati dichiarano immediatamente alle autorità competenti, prima della scadenza della durata di validità dei titoli d'importazione, i quantitativi di banane immessi in libera pratica che sono stati riesportati al di fuori della Comunità. Essi rinviando a tali autorità l'originale del titolo d'importazione imputato.

2. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, i quantitativi riesportati, specificando per ciascun caso la categoria di operatori, tradizionali o nuovi arrivati, per la quale il titolo è stato rilasciato, nonché i numeri dei titoli d'importazione e dei relativi estratti.

3. Uno o più titoli d'importazione sono rilasciati a concorrenza dei quantitativi riesportati, secondo il caso, al titolare o al cessionario del titolo rilasciato in precedenza, nel corso di un trimestre successivo ma durante l'anno di rilascio del primo titolo o dei primi titoli.

4. Le autorità competenti verificano che i quantitativi dichiarati in applicazione del paragrafo 1 siano effettivamente riesportati dalla Comunità.

5. I quantitativi di banane riesportati non sono presi in considerazione per determinare le importazioni effettive degli operatori tradizionali e dei nuovi arrivati.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle riesportazioni effettuate nel 1994 dagli Stati membri verso l'Austria, la Finlandia e la Svezia, come pure alle riesportazioni da detti Stati verso i paesi terzi, compresa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994.

TITOLO III

Modalità relative all'importazione di banane al di fuori dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali

Articolo 23

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.

2. Le domande e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura «importazione fuori dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali — regolamento (CE) n. 2362/98, articolo 23».

3. I titoli sono rilasciati immediatamente, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. La durata di validità del titolo è di tre mesi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli in applicazione del presente articolo.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 24

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CEE) n. 404/93, il bilancio della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni viene redatto sulla base di quanto segue:

a) i dati disponibili relativi ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità durante l'anno trascorso, ripartiti secondo l'origine;

b) le previsioni di produzione e di commercializzazione delle banane comunitarie;

c) le previsioni d'importazione delle banane a prescindere dall'origine;

d) previsioni di consumo fondate principalmente sulle tendenze recenti del consumo e sull'andamento dei prezzi di mercato.

Articolo 25

Le domande di titoli d'importazione, per gli operatori tradizionali, sono accompagnate dalla prova della costituzione di una cauzione conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'importo della cauzione è di 18 ECU/tonnellata.

Se i titoli sono rilasciati per un quantitativo inferiore al quantitativo richiesto, la cauzione è svincolata immediatamente per il quantitativo non attribuito.

Articolo 26

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, ad accezione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino e dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, e con le deroghe di cui al presente regolamento.

In deroga all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la prova dell'accettazione della dichiarazione d'importazione per il quantitativo considerato deve essere fornita entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di validità del titolo d'importazione, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 27

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni economiche e statistiche:

- a) ogni mercoledì, in riferimento alla settimana precedente, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle rilevati sui mercati rappresentativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione⁽¹⁾, ripartiti per paese di origine;
- b) il 20 di ogni mese, i dati relativi al volume e al valore delle banane immesse in libera pratica negli Stati membri nel corso del mese precedente, ripartiti per paese di origine;
- c) il 10 del mese successivo a quello della scadenza di validità dei titoli d'importazione per ogni trimestre, i quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati, i quantitativi relativi ai titoli utilizzati e restituiti all'organismo emittente, nonché i quantitativi relativi ai titoli non utilizzati;
- d) se richieste, le previsioni di produzione e di commercializzazione.

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

TITOLO V**Disposizioni transitorie***Articolo 28*

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2, gli operatori presentano nello Stato membro di propria scelta la domanda di registrazione per il 1999 come operatore tradizionale o come nuovo arrivato, entro il 13 novembre 1998.

La domanda è ammissibile se è accompagnata da quanto segue:

- a) per gli operatori tradizionali:
 - i) dall'indicazione dei quantitativi totali di banane effettivamente importate in ciascuno degli anni del periodo di riferimento 1994-1996 e dall'indicazione dei numeri di tutti i titoli e relativi estratti utilizzati per queste importazioni, o dei documenti doganali e delle autorizzazioni d'importazione qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 4;
 - ii) e da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi del pagamento dei dazi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera b);
- b) per i nuovi arrivati:
 - i) da una domanda di assegnazione annua presentata conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;
 - ii) e da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi richiesti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Gli operatori interessati conservano a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti giustificativi di cui al secondo comma per consentire le verifiche e i controlli richiesti da tali autorità.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 novembre 1998, gli elenchi separati degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione in applicazione del paragrafo 1 come operatori tradizionali e come nuovi arrivati, nonché rispettivamente il totale dei quantitativi di riferimento provvisori e delle domande di assegnazioni annue. Nella comunicazione figura inoltre quanto segue:

- a) per ogni «operatore tradizionale», l'indicazione del quantitativo di banane importate durante gli anni del periodo 1994-1996 e del rispettivo quantitativo di riferimento provvisorio, nonché dei numeri dei titoli e dei relativi estratti utilizzati, o dei documenti doganali e delle autorizzazioni d'importazione qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 4;

b) per ogni operatore nuovo arrivato, l'indicazione della domanda di assegnazione annua.

3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2, lettera a), la Commissione fissa, se del caso, il coefficiente unico di adattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, le autorità competenti procedono entro il 10 dicembre 1998 alla fissazione e alla notificazione del quantitativo di riferimento di ciascun operatore.

Articolo 29

Se per una o più delle origini indicate nell'allegato I i quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione per il primo trimestre del 1999 superano il 26 % dei quantitativi indicati in detto allegato, la Commissione fissa una percentuale di riduzione per ogni domanda concernente l'origine o le origini di cui trattasi.

Articolo 30

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, gli operatori presentano dal 14 al 16 dicembre 1998 la domanda o le domande di titoli d'importazione nello Stato membro in cui hanno presentato la domanda di registrazione.

La domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore sono ammissibili soltanto se riguardano, globalmente, un quantitativo non superiore a quanto segue:

a) al 26 % del quantitativo di riferimento, per un operatore tradizionale;

b) al 26 % dell'assegnazione annua, per un nuovo arrivato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, ripartiti secondo le origini indicate nell'allegato I, per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione, separatamente per i due gruppi di operatori, entro il 18 dicembre 1998.

3. La Commissione stabilisce senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per l'origine o le origini in oggetto.

4. Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 31 dicembre 1998.

I titoli d'importazione sono rilasciati per l'immissione in libera pratica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Le domande e i titoli recano, nella casella n. 24, la dicitura «rilasciato per immissione in libera pratica a partire dal 1° gennaio 1999».

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 31

I regolamenti (CEE) n. 1442/93 e (CE) n. 478/95 sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Ripartizione dei contingenti tariffari e del quantitativo tradizionale ACP**

Contingenti tariffari [Articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 404/93] — 2 200 000 t/3 530 000 t

Ecuador:	26,17 %
Costa Rica:	25,61 %
Colombia:	23,03 %
Panama:	15,76 %
<hr/>	
Totale parziale:	(90,57 %)
Altri:	9,43 %

Quantitativo tradizionale ACP: 857 700 tonnellate.

ALLEGATO II

Le autorità degli Stati membri competenti per la compilazione dell'elenco degli operatori e dei quantitativi da essi commerciati sono le seguenti:

— Belgio

Bureau d'Intervention et de Restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel

— Danimarca

EU-Direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V

— Germania

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 322
Adickesallee, 40
D-60322 Frankfurt am Main

— Grecia

Ministry of Agriculture
GEDIDAGEP
Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products
241, Acharnon
GR-10446

— Spagna

Ministerio de Economía y Hacienda
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid

— Francia

Office de Développement de l'économie agricole des Départements d'Outre-Mer (ODEADOM)
28, Boulevard de Grenelle
F-75737 Paris Cedex 15

— Irlanda

Department of Agriculture and Food Horticulture Division
Agriculture House (7W)
Kildare Street
IRL-Dublin 2

— Italia

Ministero del Commercio con l'estero
DG Politica commerciale e gestione regime scambi — Div. II
Viale Boston 25
I-00144 Roma

— Lussemburgo

Ministère de l'Agriculture
Administration des Services Techniques de l'Agriculture
Service de l'Horticulture
16, Route d'Esch
Boîte Postale 1904
L-1014 Luxembourg

— **Paesi Bassi**

Produktschap Tuinbouw
Bezuidenhoutseweg 153
Postbus 93099
NL-2594 AG Den Haag

— **Austria**

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Abteilung III A 5 — Handelspolitik und Außenhandel
Stubenring 12
A-1012 Wien

— **Portogallo**

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Direcção de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo
Avenida da República, 79
P-1094 Lisboa Codex

— **Finlandia**

Maa-ja Metsätalousministeriö
Mariankatu 23
P.O. Box 232
SF-00171 Helsinki

— **Svezia**

Jordbruksverket
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping

— **Regno Unito**

Intervention Board
External Trade Division
Lancaster House
Hampshire Court
UK-Newcastle Upon Tyne, NE4 7YE

REGOLAMENTO (CE) N. 2363/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1998

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 191ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 191ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 134 ecu/100 kg,
- cauzione della destinazione: 148 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2364/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1998****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la diciannovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la

destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Per quanto riguarda la vendita di burro di intervento, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la diciottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		109	105	—	105
	Burro $< 82\%$		104	100	—	—
	Burro concentrato		134	130	134	—
	Crema		—	—	46	44
Cauzione di trasformazione	Burro		120	—	—	—
	Burro concentrato		148	—	148	—
	Crema		—	—	51	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2365/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98⁽⁴⁾, reca, all'articolo 12 bis, disposizioni particolari per quanto riguarda i titoli richiesti per l'esportazione di taluni prodotti verso il Canada;

considerando che dette disposizioni prevedono, tra l'altro, che le domande di titolo siano presentate e i titoli rilasciati con frequenza mensile; che l'esperienza ha dimostrato che una simile periodicità non è più necessaria; che il regolamento (CE) n. 1445/95 deve pertanto essere modificato a tale riguardo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

- 1) Il paragrafo 6 è soppresso.
- 2) Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
«7. Entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande di rilascio di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse.»
- 3) Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:
«8. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.»
- 4) Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:
«9. I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2366/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1998****recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di
oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede la presentazione di una dichiarazione di coltura; che per aggiornare e migliorare la conoscenza del settore oleicolo produttivo prima dell'inizio della campagna 2001/02, per la quale è prevista una riforma, è opportuno precisare alcune nozioni, tra cui quella di olivo in produzione, nonché stabilire i dati che il produttore deve comunicare e il calendario di tali comunicazioni;

considerando che, per non mettere in grave pericolo il futuro equilibrio del mercato, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 dispone che siano esclusi da ogni futuro regime di aiuto, a partire dal 1° gennaio 2001, gli olivi piantati dopo il 1° maggio 1998 che non sono compresi in una riconversione di un vecchio oliveto o in un programma approvato dalla Commissione; che occorre pertanto definire la nozione di olivo supplementare e di nuovo impianto, nonché le relative modalità di dichiarazione, identificazione e approvazione; che occorre altresì precisare nei programmi di impianti supplementari il numero di olivi morti o bruciati che potrebbero essere sostituiti senza causare un aumento della produzione globale;

considerando che, in attesa di un esame approfondito dei metodi attualmente in uso negli Stati membri, è necessario prorogare alla campagna 1998/99 le disposizioni relative alla stima delle rese di cui al regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2455/97 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 impone ai titolari dei frantoi, ai fini del loro riconoscimento, di soddisfare determinati requisiti; che occorre stabilire requisiti per il riconoscimento tali da garantire l'efficacia del regime dei controlli; che gli impianti devono in particolare consentire la pesatura automatica delle quantità di olio consegnate; che nelle informazioni registrate deve restare traccia della destinazione degli oli usciti dai frantoi;

considerando che a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 ciascuno Stato membro applica un regime di controllo per garantire che il prodotto per il quale è concesso l'aiuto possa beneficiarne; che pertanto nelle domande di aiuto presentate dai richiedenti devono figurare le indicazioni necessarie per l'esecuzione di questo controllo; che allo stesso fine è necessario imporre alcuni obblighi agli olivicoltori e alle organizzazioni di produttori e relative unioni;

considerando che gli olivicoltori possono far tritare le olive in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state prodotte; che per la corretta applicazione del regime di aiuto è opportuno prevedere la collaborazione sul piano amministrativo tra lo Stato membro in cui l'olio viene ottenuto e lo Stato membro di origine delle olive;

considerando che occorre definire gli elementi di cui va tenuto conto per determinare la quantità che dà diritto all'aiuto; che, qualora la quantità per la quale è richiesto l'aiuto e/o il numero di alberi indicato nella dichiarazione di coltura non possano essere verificati o accettati al momento dei controlli, è necessario fissare le modalità per determinare la quantità ammissibile all'aiuto;

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 26.

considerando che, in attesa di un esame approfondito del regime in vigore, occorre prorogare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3061/84 per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle relative unioni, come pure le modalità del loro finanziamento mediante la trattenuta sull'aiuto prevista dall'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1638/98 prevede, nel corso delle campagne dal 1998/99 al 2000/01, di orientare i lavori relativi allo schedario oleicolo di cui al regolamento (CEE) n. 2276/79 della Commissione, del 16 ottobre 1979, che stabilisce le modalità d'applicazione relative all'istituzione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1279/89 ⁽²⁾, verso la costituzione, l'aggiornamento e l'utilizzazione di un sistema d'informazione geografica (GIS oleicolo); che occorre quindi, ai fini della compatibilità con le basi di dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 ⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98 ⁽⁶⁾, specificare le informazioni che devono figurare nel GIS oleicolo, nonché il modo di centralizzazione, i metodi, criteri e margini di tolleranza; che è necessario, per il relativo finanziamento comunitario, stabilire le condizioni secondo cui si può considerare che la costituzione del GIS oleicolo è completata a livello regionale o nazionale;

considerando che, nel caso in cui il GIS oleicolo non sia completato, è necessario prevedere un numero minimo di controlli in loco delle dichiarazioni di coltura; che, per la campagna 1998/99, il GIS oleicolo deve essere attuato in tutti gli Stati membri e che è quindi opportuno concentrare gli sforzi su tale obiettivo;

considerando che il GIS oleicolo deve consentire di verificare le informazioni delle dichiarazioni di coltura; che si deve prevedere una procedura che permetta di esaminare le discordanze tra le dichiarazioni suddette e le stime del GIS oleicolo; che in caso di constatazione definitiva di

discordanza occorre stabilire le conseguenze sulle quantità di olio d'oliva ammissibili all'aiuto;

considerando che occorre definire le modalità dei controlli da eseguire, in particolare il numero di dichiarazioni per le quali va effettuato un sopralluogo nelle zone in cui il GIS oleicolo non è ancora completato; che, per verificare la coerenza tra le informazioni contenute nelle domande di aiuto e quelle che figurano nella contabilità di magazzino dei frantoi, è opportuno prevedere un controllo approfondito di questi ultimi su una percentuale rappresentativa; che nell'ambito di questi controlli approfonditi è necessario prevedere sanzioni per i destinatari dell'olio che rifiutassero di sottoporsi ai controlli o non fossero in grado di provare la presa in consegna dell'olio;

considerando che occorre tener conto delle misure previste dal presente regolamento nel programma delle agenzie di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione, del 4 gennaio 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3602/92 ⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

Dichiarazione di coltura

Articolo 1

1. Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura relativa agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti coltivati al 1° novembre della campagna per la quale è effettuata la dichiarazione.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «olivo in produzione», olivo di una specie classificata domestica, vivo, piantato a dimora, di qualsiasi età e stato, provvisto eventualmente di più tronchi distanti gli uni dagli altri meno di due metri alla base;

⁽¹⁾ GU L 262 del 18. 10. 1979, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 127 dell'11. 5. 1989, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 4 del 5. 1. 1985, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 366 del 15. 12. 1992, pag. 31.

- b) «particella oleicola»;
- una particella di olivi definita dallo Stato membro interessato, o in mancanza,
 - una parte continua di terreno comprendente, su una superficie superiore a quella definita all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, olivi in produzione distanti meno di 20 metri l'uno dall'altro;
- c) «olivi sparsi», livi in produzione che non soddisfano le condizioni richieste per essere raggruppati in una particella oleicola;
- d) «superficie oleicola», a superficie di una particella oleicola o la superficie di 1 ara per ogni olivo sparso;
- e) «imprenditore» e «azienda», e nozioni definite nel quadro del sistema integrato previsto all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3508/92.

3. Le dichiarazioni di coltura sono presentate all'organismo competente dello Stato membro o, se del caso, all'organizzazione di produttori di cui l'olivicoltore è membro.

Articolo 2

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998/99 la dichiarazione di coltura contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome e indirizzo dell'olivicoltore;
- b) l'ubicazione dell'azienda;
- c) il numero totale di olivi in produzione, inclusi gli olivi sparsi;
- d) il riferimento catastale delle particelle oleicole dell'azienda o, in mancanza, una descrizione esauriente dell'azienda e delle particelle oleicole;
- e) per ciascuna particella oleicola: il numero, di olivi in produzione, la varietà dominante e l'esistenza di un'irrigazione o di colture consociate.

Articolo 3

1. Qualora sia già stata fornita all'organismo competente una dichiarazione di coltura, quella relativa alla campagna in corso si limita a indicare i riferimenti alla vecchia dichiarazione, nonché i cambiamenti da allora intervenuti. Per le campagne 1998/99 e 1999/2000, i cambiamenti intervenuti sono da considerarsi con riferimento alle definizioni allora applicate e alle informazioni richieste per le dichiarazioni di coltura ai sensi del regolamento (CEE) n. 3061/84 per la campagna 1997/98.

Se non sono intervenuti cambiamenti nelle informazioni richieste, la dichiarazione di coltura viene presentata contestualmente alla domanda di aiuto e si limita all'affermazione che non vi sono state modifiche rispetto alla dichiarazione precedente.

2. Le dichiarazioni effettuate in virtù del regolamento (CEE) n. 3061/84 devono essere rinnovate mediante la presentazione di una dichiarazione di coltura completa, secondo quanto disposto agli articoli 1 e 2, nel corso delle campagne 1999/2000 e 2000/01.

Articolo 4

1. Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1° novembre 2001, gli olivi supplementari piantati dopo la data del 1° maggio 1998 devono essere oggetto di un'identificazione geografica e figurare in un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Gli olivi sono identificati geograficamente se figurano nella base grafica di riferimento di cui all'articolo 24 o, altrimenti, se l'organismo competente dello Stato membro disponga di informazioni cartografiche che permettono di localizzarli.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, per «olivo supplementare» si intende un olivo piantato dopo il 1° maggio 1998, che non sostituisce un olivo estirpato dopo tale data,

- nella zona geografica oggetto di un programma di riconversione, oppure,
- in caso di contabilizzazione individuale delle estirpazioni e delle sostituzioni, nell'azienda dell'olivicoltore di cui trattasi.

L'olivo estirpato di cui al primo comma non deve già essere contabilizzato per la sostituzione di un altro olivo e, prima dell'estirpazione, doveva essere un olivo in produzione identificato geograficamente.

3. I programmi che comprendono olivi supplementari, presentati all'approvazione della Commissione, contengono in particolare i seguenti dati:

- a) il numero complessivo degli olivi in produzione, nonché le corrispondenti superfici nella relativa zona geografica, alla data di presentazione del programma;
- b) il numero di olivi piantati ed estirpati, contemplati dal programma, nonché le corrispondenti superfici;
- c) se del caso, il numero di olivi morti o bruciati da sostituire, con la descrizione delle relative circostanze;

d) l'ubicazione geografica degli olivi estirpati, morti o bruciati.

— il programma approvato dalla Commissione nell'ambito del quale gli impianti in questione vengono effettuati.

Articolo 5

1. Per i nuovi impianti effettuati tra il 1° novembre 1995 e il 31 ottobre 1998 va presentata, anteriormente al 1° aprile 1999, una dichiarazione recante le informazioni di cui all'articolo 2 o, se del caso, i riferimenti a una dichiarazione anteriore contenente le stesse informazioni. La dichiarazione dei nuovi impianti deve essere corredata delle prove, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro,

- che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati fino al 1° maggio 1998, oppure
- che gli impianti sono stati effettuati dopo il 1° maggio 1998 e prima del 1° novembre 1998 e sono stati seguiti dall'estirpamento nello stesso periodo di un numero di olivi in produzione da stabilirsi.

Le prove possono essere costituite da fatture di vendita dei vivai, documenti di consegna delle piante o qualunque altro documento riconosciuto dallo Stato membro.

2. A decorrere dal 1° novembre 1998 gli olivicoltori interessati presentano una dichiarazione preventiva di intenzione di impianto in cui figurano il numero di olivi da piantare e la loro ubicazione e, se del caso, il numero e l'ubicazione degli olivi da estirpare o estirpati e non sostituiti dopo il 1° maggio 1998.

Al più tardi al termine del secondo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui al primo comma lo Stato membro comunica all'interessato se e per quanti olivi:

- gli impianti prospettati costituiscono sostituzioni di olivi estirpati e non sono pertanto da considerarsi impianti di olivi supplementari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2;
- gli impianti prospettati costituiscono impianti di olivi supplementari che rientrano in un programma approvato in conformità all'articolo 4 e possono pertanto beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001;
- gli impianti prospettati costituiscono impianti di olivi supplementari che non possono beneficiare dell'aiuto dopo il 31 ottobre 2001.

3. Nella dichiarazione di coltura di cui all'articolo 2 occorre specificare tutti gli impianti di olivi indicando

- a) il riferimento alla dichiarazione preventiva di cui al paragrafo 2, e,
- b) se del caso,
 - il numero di olivi in produzione estirpati che vengono sostituiti, oppure

CAPITOLO 2

Rese

Articolo 6

1. Per la campagna 1998/99, ai fini della fissazione delle rese di olive e di olio ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione i dati suddivisi per zone omogenee di produzione e calcolati tenendo conto in particolare:

- della situazione geografica e delle caratteristiche agronomiche del terreno;
- delle varietà di olivi predominanti, della forma di coltivazione più diffusa e della loro età.

Le zone omogenee possono essere modificate soltanto su presentazione di debita giustificazione. Tali modifiche sono effettuate su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2. Per ciascuna zona di produzione di cui al paragrafo 1 i dati comprendono almeno:

- a) la delimitazione geografica della zona;
- b) una stima della superficie oleicola;
- c) una stima del numero medio di olivi per ettaro di coltura specializzata;
- d) la produzione media di olive per albero;
- e) la produzione media di olio di oliva vergine per 100 kg di olive.

3. Gli Stati membri comunicano, anteriormente al 1° agosto 1999, i dati indicati al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), e presentano una breve relazione sulle condizioni di produzione riscontrate in ciascuna zona nel corso della campagna.

4. Per la campagna 1998/99, al fine di stabilire le rese di olio, in ciascuna zona di produzione gli Stati membri produttori determinano, in frantoi diversamente attrezzati e rappresentativi della capacità di triturazione della zona e in periodi differenti della raccolta, la resa in olio delle olive della zona considerata.

Per stabilire le rese di olive, gli Stati membri determinano, almeno per le principali zone di produzione e all'inizio della campagna, le rese di olive su olivi rappresentativi delle condizioni di produzione della zona.

CAPITOLO 3

Frantoi riconosciuti*Articolo 7*

A decorrere dalla campagna 1998/99, ai fini del riconoscimento dei frantoi:

- a) le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono in particolare:
- la capacità di magazzinaggio degli oli;
 - la capacità effettiva di triturazione per giornata lavorativa di otto ore;
 - una descrizione dell'attrezzatura tecnica installata o funzionante nel frantoio, con l'indicazione, per ciascuna unità, del tipo, della marca, del modello e della capacità oraria;
- b) per quanto riguarda i mezzi di controllo per i frantoi che nella precedente campagna hanno prodotto oltre 20 tonnellate di olio, gli impianti sono dotati di un sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso, nonché di un contatore elettrico distinto per gli impianti di triturazione.

Tuttavia, per i frantoi la cui capacità, ai sensi della lettera a), secondo trattino, è superiore a due tonnellate d'olio per giornata lavorativa di otto ore, le disposizioni di cui alla lettera si applicano a partire dalla campagna 1999/2000. Per gli altri frantoi le stesse disposizioni si applicano a decorrere dalla campagna 2000/01.

Il frantoio deve inoltre rilasciare agli olivicoltori, non appena l'informazione pertinente è disponibile, la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e rispettare le condizioni di controllo stabilite dallo Stato membro.

Fatte salve le sanzioni nazionali eventualmente applicabili, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 si applica, tenuto conto dei rischi inerenti alle quantità ammissibili all'aiuto, al rispetto delle condizioni previste dal presente articolo e agli articoli 8 e 9.

Articolo 8

Nel quadro del regime di controllo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 gli Stati membri dispongono:

- a) la verifica, segnatamente in base ad analisi di campioni, che gli oli considerati rispettino le caratteristiche definite nell'allegato, punto 1, del regolamento n. 136/66/CEE e che non vi sia contaminazione da parte di sostanze indesiderabili, in particolare i solventi;

- b) partire dalla campagna 1998/99:

- la tenuta di una contabilità di magazzino, connessa alla contabilità finanziaria, comprendente almeno le informazioni specificate all'articolo 9, paragrafo 1, ed eventualmente i riferimenti alle analisi effettuate;
- l'invio all'organismo competente, e se del caso all'agenzia di controllo, dell'estratto mensile di tali informazioni prima del 10 del mese successivo a quello considerato; tuttavia, per i frantoi che nella campagna precedente hanno prodotto meno di 20 tonnellate di olio, in questo estratto mensile figurano soltanto le informazioni quantitative specificate all'articolo 9, lettere b), c), d) ed f);
- la verifica del metodo di evacuazione delle acque di rifiuto;

- c) a partire dalla campagna 1999/2000, l'obbligo per le quantità di olio consegnate:

- in caso di vendita inferiore a 50 litri o in assenza di vendita, di essere fornite contro ricevuta recante almeno la quantità in causa, gli estremi e la firma del destinatario, oppure
- di essere vendute in imballaggi immediati riutilizzabili di non oltre 200 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere e recanti un numero d'ordine, il numero di riconoscimento del frantoio, nonché l'anno della campagna, oppure
- di essere vendute con fattura e registrazione bancaria del pagamento

Articolo 9

1. La contabilità di magazzino di cui all'articolo 8, lettera b), comprende le seguenti registrazioni giornaliere:

- a) le quantità di olive entrate, partita per partita, specificando il produttore o il proprietario di ogni partita;
- b) le quantità di olive triturate;
- c) le quantità di olio ottenute;
- d) le quantità di olio acquistato o acquisito a decorrere dal 1° dicembre 1998, specificando il cessionario; le quantità relative al mese di novembre 1998 sono menzionate globalmente;
- e) le quantità di sansa ottenute, determinate in maniera forfaitaria;
- f) le quantità di olio uscite dal frantoio, partita per partita, specificando il destinatario e precisando se si tratta di un produttore che ha consegnato olive di cui all'articolo 8, lettera c), primo trattino;

- g) le quantità di sansa uscite dal frantoio:
- suddivise per partita, con indicazione del destinatario, in caso di vendita a uno stabilimento di estrazione;
 - determinate in maniera forfettaria, con indicazione del destinatario, negli altri casi;
 - pesate, partita per partita, qualora il frantoio disponga di una pesa.

2. Su richiesta delle autorità preposte al controllo della contabilità di magazzino il frantoio presenta:

- a) a partire dal 1° luglio e a decorrere dalla campagna 1998/99, la ripartizione della quantità di olio d'oliva prodotto dall'inizio della campagna per partita di olive entrate nel frantoio e per produttore;
- b) a decorrere dalla campagna 1999/2000 o dalla campagna 2000/01, a seconda dei casi di cui all'articolo 7, secondo comma, le registrazioni automatiche delle pesate delle partite di olive entrate;
- c) a decorrere dalla campagna 1999/2000, un registro delle quantità consegnate, suddivise secondo i tre trattini di cui all'articolo 8, lettera c), con indicazione degli estremi del destinatario dell'olio;
- d) in caso di vendita dell'olio e/o della sansa ottenuti, la fattura di vendita di ciascuna partita e, a decorrere dalla campagna 1999/2000, gli estratti bancari relativi al pagamento dell'olio.

3. La determinazione forfettaria della quantità di sansa di cui al paragrafo 1 può essere effettuata applicando alla quantità di olive triturate un coefficiente che figura tra le specifiche tecniche del frantoio o, in mancanza, i seguenti coefficienti indicativi:

- 0,35 per i frantoi a ciclo di produzione tradizionale,
- 0,45 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a tre fasi,
- 0,70 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a due fasi.

Articolo 10

1. A fini di controllo, il produttore di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), essendo stato destinatario di oltre 200 litri di olio, conserva fino al termine della campagna di commercializzazione successiva a quella considerata una registrazione della destinazione dell'olio prodotto con le proprie olive, oppure eventualmente una fattura di vendita o un'altra prova.

Il suddetto produttore presenta inoltre all'organismo competente dello Stato membro o, se del caso, all'organizzazione di produttori alla quale aderisce, a partire dalla

campagna 1999/2000 e anteriormente al 1° dicembre, una dichiarazione delle quantità secondo le principali destinazioni dell'olio acquisito nella precedente campagna e la situazione delle scorte al 1° novembre precedente.

Le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente all'agenzia di controllo, anteriormente al 1° gennaio, le informazioni di cui al secondo comma. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione anteriormente al 15 gennaio.

2. I principali destinatari dell'olio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), diversi dai destinatari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conservano a disposizione delle autorità di controllo la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva presa in consegna dell'olio. Lo Stato membro definisce i principali destinatari e la documentazione di cui sopra.

Articolo 11

1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione:

- anteriormente al 1° settembre, la quantità di olio d'oliva prodotto dai frantoi per la campagna in corso alla data del 30 giugno;
- anteriormente al 1° dicembre, la quantità di olio d'oliva prodotto dai frantoi per campagna precedente.

2. Nel caso contemplato all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84, per poter riconoscere un frantoio sottoposto a un regime di controllo speciale; lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda motivata precisando il tipo di controllo che si impegna ad effettuare su tale frantoio. Entro trenta giorni la Commissione decide se il riconoscimento può essere concesso e notifica la decisione allo Stato membro interessato.

CAPITOLO 4

Domanda e concessione dell'aiuto

Articolo 12

1. Gli olivicoltori che hanno presentato una dichiarazione di coltura possono inoltrare una domanda di aiuto. La domanda contiene quanto meno i seguenti dati:

- a) nome, cognome e indirizzo dell'olivicoltore;
- b) la quantità di olio d'oliva vergine prodotta;

- c) l'ubicazione dell'azienda e delle particelle su cui sono state raccolte le olive, con riferimento alla dichiarazione di coltura;
- d) l'indicazione del frantoio o dei frantoi riconosciuti nei quali è stato prodotto l'olio specificando, per ciascuno di essi, la quantità di olive lavorata e la quantità di olio prodotta;
- e) se del caso, a decorrere dalla campagna 1999/2000, la quantità di olive consegnate a un'impresa di trasformazione di olive da tavola, con gli estremi dell'impresa considerata.

La domanda di aiuto deve essere accompagnata da una dichiarazione del frantoio, la cui forma e il cui contenuto saranno stabiliti dagli Stati membri, che conferma le indicazioni di cui alla lettera d).

2. Per quanto riguarda gli olivicoltori che hanno venduto in tutto o in parte la propria produzione di olive, nella domanda di aiuto occorre indicare, in particolare, oltre ai dati di cui al paragrafo 1:

- a) nome, cognome e indirizzo dell'acquirente;
- b) la copia della fattura di vendita delle olive;
- c) la copia della dichiarazione del frantoio che conferma le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera d).

3. Gli olivicoltori presentano le domande di aiuto anteriormente al 1° luglio di ogni campagna:

- all'organizzazione di produttori, qualora siano membri di un'organizzazione;
- alle autorità competenti dello Stato membro, qualora non siano membri di un'organizzazione di produttori.

Salvo forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda dà luogo ad una riduzione dell'1 %, per giorno lavorativo, dell'importo dell'aiuto al quale gli olivicoltori avrebbero diritto in caso di presentazione della domanda entro i termini. Se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile.

4. Ai fini della concessione dell'anticipo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli olivicoltori interessati sono tenuti a presentare una domanda di anticipo contemporaneamente alla domanda di aiuto.

5. Anteriormente al 1° settembre di ogni campagna, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande di aiuto pervenute e le relative quantità di olio d'oliva.

Articolo 13

Se la produzione di olive di un olivicoltore è triturata in tutto o in parte in un frantoio riconosciuto situato in uno Stato membro diverso da quello di raccolta delle olive, la domanda di aiuto è presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è stato prodotto l'olio.

In tal caso, quest'ultimo Stato membro, dopo aver controllato il frantoio di cui trattasi, trasmette allo Stato membro di origine delle olive la domanda di aiuto e le informazioni relative al controllo. Lo Stato membro in cui sono state raccolte le olive, dopo aver verificato che sussistono tutti i presupposti previsti per la concessione dell'aiuto, procede al versamento dell'aiuto alla produzione.

Articolo 14

1. La quantità ammissibile all'aiuto per ciascun olivicoltore è pari alla quantità di olio d'oliva vergine effettivamente prodotta, maggiorata della quantità forfettaria di olio di sansa d'oliva di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, per le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto relative alle campagne dal 1998/99 al 2000/01, nei casi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/98, la quantità ammissibile all'aiuto è determinata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15.

2. La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è pari all'8 % della quantità di olio d'oliva vergine prodotta dalle olive da cui proviene la sansa e per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

3. Ai fini della determinazione della quantità d'olio d'oliva vergine effettivamente prodotta a partire dalla campagna 1998/99, l'organismo competente tiene conto in particolare:

- dei dati di base dello schedario oleicolo o del GIS oleicolo per quanto riguarda il potenziale di produzione. Nelle zone non ancora coperte dallo schedario o dal GIS oleicolo si ricorre ai dati contenuti nella dichiarazione di coltura;
- delle informazioni ricavate dagli schedari informatizzati di cui all'articolo 27;

- dalle prove di triturazione fornite dal frantoio riconosciuto;
- dei risultati dei controlli effettuati.

4. Ai fini della determinazione della produzione effettiva di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile successivo ad ogni campagna, la quantità ammessa a beneficiare dell'aiuto.

Articolo 15

1. Nei casi previsti all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84, in cui la quantità per la quale è chiesto l'intero aiuto non può essere confermata da quella dichiarata dal frantoio riconosciuto, la quantità di olio ammissibile all'aiuto e proveniente dal frantoio di cui trattasi, per ciascun olivicoltore interessato, è determinata dallo Stato membro secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli olivicoltori potrebbero rivendicare nei confronti del frantoio, la suddetta quantità ammissibile non può superare il 75 % della quantità richiesta né il 75 % della quantità ottenuta applicando le rese medie della zona omogenea al numero di alberi interessati. Il numero di alberi viene stabilito proporzionalmente alla quantità di olio di cui trattasi qualora l'aiuto sia chiesto per olio ottenuto da diversi frantoi.

2. Qualora il numero di alberi indicato nella dichiarazione di coltura sia superiore a quello constatato, la quantità ammissibile all'aiuto ed eventualmente le altre sanzioni vengono determinate in funzione della percentuale di alberi dichiarati in eccesso, di cui all'articolo 28, paragrafo 4:

- qualora la percentuale di alberi in eccesso sia inferiore o pari al 55 %, l'aiuto è concesso per la quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, ridotta di un importo correttore; tale importo correttore è pari a detta quantità moltiplicata per la percentuale di alberi dichiarati in eccesso e per un coefficiente stabilito secondo la seguente tabella:

Percentuale di alberi in eccesso	Coefficiente
superiore a 0 e inferiore o pari a 5	0
superiore a 5 e inferiore o pari a 15	0,005
superiore a 15 e inferiore o pari a 25	0,0075
superiore a 25 e inferiore o pari a 35	0,010
superiore a 35 e inferiore o pari a 45	0,0125
superiore a 45 e inferiore o pari a 55	0,015

- qualora la percentuale di alberi in eccesso sia superiore a 55 e inferiore o pari a 75, l'olivicoltore e le particelle in causa sono esclusi dal beneficio dell'aiuto per la campagna di cui trattasi;
- qualora la percentuale di alberi in eccesso sia superiore a 75, l'olivicoltore e le particelle in causa sono esclusi dal beneficio dell'aiuto per la campagna di cui trattasi e per la campagna successiva.

Articolo 16

1. L'anticipo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84 è versato dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre di ogni campagna, fatti salvi i risultati dei controlli effettuati, in particolare quelli dei controlli previsti all'articolo 28.

2. Dopo aver effettuato tutti i controlli a tal fine previsti e fatti salvi i relativi risultati, gli Stati membri versano ai produttori il saldo dell'aiuto entro novanta giorni dalla fissazione, da parte della Commissione, della produzione effettiva per la campagna di cui trattasi, nonché dell'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

CAPITOLO 5

Organizzazioni di produttori e loro unioni

Articolo 17

Fatte salve le altre condizioni previste dall'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE, dai capitoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e dalle disposizioni del presente regolamento, un'organizzazione o un'unione di produttori può essere riconosciuta soltanto se si impegna a:

- a) dotarsi della struttura amministrativa adeguata per l'esecuzione dei compiti che le sono stati affidati;
- b) dotarsi del personale qualificato necessario per l'esecuzione di tali compiti;
- c) compilare un rapporto trimestrale di attività e tenere una contabilità relativa all'attività di gestione;
- d) fatto salvo il rispetto del termine previsto all'articolo 12, paragrafo 3:
 - se si tratta di un'organizzazione che non fa parte di un'unione, presentare ogni mese all'autorità competente le domande di aiuto degli olivicoltori soci che le sono state presentate nel corso del mese precedente;

- se si tratta di un'organizzazione che fa parte di un'unione, trasmettere ogni mese all'Unione le domande di aiuto degli olivicoltori soci che le sono state presentate nel corso del mese precedente,
- nel caso delle unioni di organizzazioni di produttori, presentare ogni mese all'autorità competente le domande di aiuto trasmesse nel corso del mese precedente dalle organizzazioni di produttori che le compongono.

Il riconoscimento non può essere mantenuto qualora le condizioni di cui al presente articolo non siano soddisfatte.

Articolo 18

Ai fini della verifica del rispetto della condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori esigono dai propri soci una copia dei titoli di proprietà o dei contratti o di altri titoli in virtù dei quali coltivano gli oliveti. Le copie sono accluse al registro dei soci delle organizzazioni di produttori.

Articolo 19

1. Le organizzazioni di produttori che compongono un'unione devono rappresentare almeno un terzo delle regioni economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

2. La verifica di cui all'articolo 10, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 verte sul 5 % dei controlli effettuati dalle organizzazioni di produttori. Le unioni elaborano, per ciascuna verifica effettuata, un rapporto dettagliato di cui inviano immediatamente copia allo Stato membro interessato e, se del caso, all'agenzia di controllo.

Articolo 20

1. Le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato, anteriormente al 1° gennaio di ciascuna campagna, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni.

2. Le organizzazioni di produttori o eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna in corso anteriormente al 1° agosto di ogni campagna. Tuttavia, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 14 agosto di ciascuna campagna.

3. Le organizzazioni di produttori, dopo aver verificato i dati indicati all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, trasmettono all'organismo competente dello Stato membro interessato la domanda di anticipo presentata dai loro soci.

Articolo 21

1. Anteriormente al 1° aprile di ogni campagna, in base alle previsioni relative all'importo totale della trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE e nei limiti delle risorse prevedibili, per ciascuno Stato membro, sono fissati:

- a) l'importo unitario da attribuire alle unioni per ogni socio delle organizzazioni di produttori che le compongono;
- b) l'importo unitario da attribuire alle organizzazioni di produttori per ciascuna domanda di aiuto individuale presentata.

Per stabilire il numero dei soci delle organizzazioni di produttori da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della lettera a), si tiene conto esclusivamente dei soci che hanno presentato all'organizzazione almeno una domanda nel periodo che copre la campagna in corso e le tre campagne precedenti.

Il saldo dell'importo della trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE è ripartito tra le organizzazioni di produttori in funzione della quantità di olio d'oliva per la quale è concesso l'aiuto per il tramite di ogni organizzazione.

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84, qualora, dopo aver espletato tutti i compiti previsti dalla normativa comunitaria, non abbia interamente utilizzato la somma corrispondente al finanziamento di cui alla lettera a), l'unione è tenuta a ripartire il saldo tra le organizzazioni di produttori che la compongono in funzione del numero di soci di dette organizzazioni.

2. Tuttavia, qualora l'importo risultante dalla trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE non permetta di versare alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri interessati possono contribuire al pagamento di talune spese connesse all'attività di controllo di detti organismi.

In tal caso, gli Stati membri possono versare alle organizzazioni e alle unioni importi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ma, comunque, nei limiti degli importi previsti.

3. L'anticipo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 non può eccedere:

- per quanto riguarda le unioni, il 70 % dell'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo unitario fissato per la campagna precedente, in applicazione del paragrafo 1, lettera a), per il numero dei soci delle organizzazioni di produttori che le compongono, e
- per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, il 70 % dell'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo unitario fissato per la campagna precedente, in applicazione del paragrafo 1, lettera b), per il numero di domande prevedibili.

CAPITOLO 6

Sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo

Articolo 22

Il sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo, in appresso denominato «GIS oleicolo», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98, riguarda gli olivicoltori che hanno presentato la dichiarazione di coltura di cui all'articolo 1 e la domanda d'aiuto di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 23

1. Una banca di dati alfanumerici informatizzata registra, secondo il caso, per ciascuna azienda agricola o per ogni particella:

- le informazioni riportate nelle dichiarazioni di coltura e nelle domande di aiuto, con le relative modifiche;
- le quantità di olio d'oliva e, se del caso, di olive da tavola per le quali l'aiuto è stato erogato;
- le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- risultati dei controlli in loco.

2. Il sistema d'identificazione alfanumerico delle particelle agricole è quello definito per il sistema integrato, all'occorrenza completato in modo da coprire le superfici oleicole.

Articolo 24

1. È costituita una base grafica informatizzata di riferimento per le entità amministrative determinate dagli Stati membri, che raggruppa le particelle riportate in un numero significativo di dichiarazioni. Essa è composta dalle seguenti tre serie di informazioni grafiche:

- le ortofoto numeriche;
- i limiti delle entità amministrative e i limiti delle particelle corrispondenti al catasto o, in mancanza, al sistema di identificazione particellare appositamente predisposto dallo Stato membro;

- l'ubicazione dei singoli olivi.

Lo Stato membro fissa le dimensioni minime della particella agricola al di sotto delle quali non si procede alla determinazione dei limiti della stessa; tali dimensioni minime non possono essere superiori a 10 are:

Per le entità amministrative non comprese nella base grafica di riferimento lo Stato membro istituisce un sistema alternativo che consenta di accertare la validità della dichiarazione.

2. La base grafica di riferimento adotta un sistema di proiezione omogeneo per tutto il territorio nazionale e garantisce la coerenza geometrica delle diverse serie di informazioni nello spazio e nel tempo.

La base è aggiornata periodicamente in modo che le informazioni ivi contenute siano le più recenti a disposizione e che l'ortofoto non risalga a più di cinque anni.

3. L'ortofoto numerica rispetta le norme geometriche della cartografia su scala 1/10 000 e, dal punto di vista radiometrico, garantisce una dimensione del pixel di un metro al massimo. Essa rispetta inoltre le norme di mercato per quanto riguarda la mosaicatura e la tonalità.

I limiti delle particelle sono indicati, a seconda delle disponibilità, in formato vettoriale o in formato raster secondo gli standard della cartografia 1/10 000. Il sistema applicato possiede comunque le proprietà topologiche richieste per accedere agevolmente alle particelle e alle loro caratteristiche, che figurano nella banca di dati alfanumerici, e per seguire le variazioni dei loro limiti nel corso delle ultime quattro campagne.

4. Gli olivicoltori che hanno presentato una dichiarazione di coltura possono accedere alle informazioni della base grafica di riferimento e, a richiesta, ricevere una copia delle informazioni alfanumeriche e grafiche che li riguardano.

Articolo 25

1. La determinazione delle superfici delle particelle agricole e il computo degli olivi che figurano nella base grafica di riferimento sono effettuati avvalendosi di tutti i mezzi idonei indicati dall'organismo competente, ricorrendo in particolare all'interpretazione di fotografie aeree o spaziali recenti ad elevata risoluzione. Tuttavia, in tutti i casi in cui i risultati ottenuti con la fotointerpretazione non siano perfettamente chiari è necessario compiere visite in loco.

Per gli olivi sparsi si procede a un'identificazione rispetto al blocco di appartenenza e a una localizzazione approssimativa della loro posizione.

Lo Stato membro fissa margini di tolleranza tecnica per l'esattezza della misurazione della superficie e il computo degli olivi che tengano conto dei documenti ufficiali disponibili e della situazione locale.

2. Il numero di olivi determinato con l'aiuto della base grafica è confrontato, per ogni particella, con le informazioni contenute nelle dichiarazioni di coltura registrate nella banca di dati alfanumerici.

Qualora si constati che il numero di olivi dichiarati per l'azienda si discosta di oltre il 3 % dal numero determinato in conformità al paragrafo 1, la dichiarazione di coltura è considerata discordante.

3. Le dichiarazioni discordanti sono notificate agli olivicoltori interessati. Lo Stato membro stabilisce un termine inferiore a tre mesi che viene concesso all'interessato per permettergli di giustificare la discordanza notificatagli o, qualora si tratti della prima notifica di discordanza, di modificare la dichiarazione.

Su richiesta dell'olivicoltore, e qualora le giustificazioni fornite non consentano allo Stato membro di accettare i dati dichiarati, o modificati a seconda del caso, si procede a una verifica in contraddittorio, il cui costo è a carico dell'olivicoltore qualora i dati dichiarati, o secondo i casi modificati ai sensi del primo comma, non siano confermati.

4. Il numero di olivi che viene determinato per ciascuna particella corrisponde:

- ai dati dichiarati, eventualmente modificati in applicazione del paragrafo 3, qualora non siano discordanti o siano inferiori a quelli determinati a norma del paragrafo 1;
- ai dati determinati a norma del paragrafo 1 qualora l'olivicoltore non abbia risposto alla notifica di discordanza entro il termine stabilito;
- ai dati accertati in seguito alla verifica di cui al paragrafo 3, secondo comma, negli altri casi.

5. Le superfici calcolate conformemente al paragrafo 1, il numero di olivi determinati per ciascuna particella nonché i totali per azienda sono inseriti nella banca di dati alfanumerici.

Articolo 26

1. La costituzione del GIS oleicolo per una regione o uno Stato membro si considera compiuta quando per la zona considerata:

a) la banca di dati alfanumerici di cui all'articolo 23, paragrafo 1, contiene le informazioni concernenti tutte le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto relative all'ultima campagna di commercializzazione;

b) la base grafica di riferimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, primo e secondo comma, localizza tutte le particelle previste per la suddetta base e contenute nella banca di dati alfanumerici;

c) i numeri di olivi delle particelle contenute nella banca di dati di cui alla lettera a) e di quelle contenute nella base di cui alla lettera b) sono stati confrontati, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, e il numero di dichiarazioni discordanti che non consentono di determinare i dati definitivi ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo è stato ridotto in modo da risultare inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di coltura.

2. Fatti salvi i risultati dei controlli effettuati nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sono ammissibili al finanziamento comunitario, per le campagne dal 1998/99 al 2000/01, le spese relative alla costituzione del GIS oleicolo e all'aggiornamento periodico della base grafica di riferimento.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure nazionali adottate in applicazione degli articoli da 23 a 26.

Entro il 1° gennaio 1999 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla situazione del GIS oleicolo alla data del 1° novembre 1998.

Al più tardi a decorrere dal 1° novembre 1999, sulla base di una relazione dello Stato membro interessato, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, constata l'avvenuta costituzione del GIS oleicolo in una regione o in uno Stato membro.

CAPITOLO 7

Controlli

Articolo 27

1. Gli schedari permanenti computerizzati dei dati oleicoli di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono:

a) la banca di dati alfanumerici e la base grafica di riferimento del GIS oleicolo di cui agli articoli 23 e 24 e i risultati dei controlli di cui all'articolo 25;

b) lo schedario dei nuovi impianti, contenente le informazioni di cui all'articolo 5 e i risultati dei controlli di cui all'articolo 29;

c) lo schedario delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, contenente le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2261/84;

- d) lo schedario dei frantoi, contenente informazioni relative alle condizioni di riconoscimento di cui all'articolo 7, alla contabilità di magazzino di cui all'articolo 8 e ai risultati dei controlli di cui all'articolo 30;
- e) lo schedario delle zone omogenee di produzione, contenente le informazioni di cui all'articolo 6.

2. Gli schedari di cui al paragrafo 1, ad eccezione della base grafica di riferimento, consentono perlomeno la consultazione diretta e immediata dei dati relativi alla campagna di commercializzazione in corso e alle quattro campagne precedenti.

Gli Stati membri possono creare schedari decentrati, purché siano strutturati in maniera omogenea, siano compatibili tra loro e siano accessibili in modo centralizzato a livello dell'organismo pagatore e dell'agenzia di controllo. Le banche di dati del GIS oleicolo devono essere compatibili con quelle del sistema integrato.

I codici di identificazione degli olivicoltori, delle organizzazioni di produttori e loro unioni, dei frantoi e delle zone omogenee di produzione sono univoci e permanenti, o convertibili per via informatica, in modo da rendere possibili raggruppamenti o ricerche immediati per le cinque campagne indicate al primo comma.

Fatti salvi i controlli da attuare, in particolare i controlli incrociati dei dati degli schedari, o i risultati da comunicare, negli schedari sono archiviati i dati disponibili per le campagne anteriori a quelle indicate al primo comma e, a decorrere dal 31 ottobre 2001, le informazioni ivi contenute permettono di effettuare:

- il raggruppamento automatico a livello delle regioni e dello Stato membro;
- il collegamento automatico tra schedari.

Articolo 28

1. A decorrere dalla campagna 1998/99,

- a) per ogni dichiarazione di coltura il controllo prevede almeno:
- confronti con i dati della base grafica di riferimento, conformemente all'articolo 25;
 - verifiche incrociate per accertare l'esistenza delle particelle dichiarate ed evitare eventuale doppia concessione di aiuti nell'ambito del presente regime e di altri regimi di aiuto che comportano dichiarazioni di superficie;

- b) per ciascuna domanda di aiuto il controllo comprende le verifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 3 bis, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

Per controllare la coerenza tra le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto si considerano in particolare:

- le rese di olive e di olio fissate in conformità all'articolo 18 del suddetto regolamento nella zona in cui si trovano l'azienda o le aziende di provenienza delle olive utilizzate;
- le rese medie di olive e di olio dei comuni nei quali si trovano l'azienda o le aziende di provenienza delle olive utilizzate, se gli Stati membri dispongono di tali dati.

Qualora il controllo effettuato ai sensi del primo comma evidenzia una incoerenza, la procedura indicata all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, per il numero di olivi si applica, per quanto di ragione, alle altre informazioni discordanti o mancanti. Tuttavia, la quantità di olio per la quale è stato chiesto l'aiuto non può essere modificata.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, nelle regioni in cui la costituzione del GIS oleicolo non è stata portata a termine, la percentuale del totale delle dichiarazioni di coltura relative a una campagna di commercializzazione da sottoporre a controlli in loco è dell'1 % per il 1998/99, del 5 % per il 1999/2000 e del 10 % per il 2000/01.

Almeno i due terzi delle dichiarazioni di cui al primo comma costituiscono dichiarazioni che non sono state oggetto di controlli in loco nel corso delle due campagne precedenti.

3. Durante un controllo in loco si verificano tutte le informazioni relative alla dichiarazione di coltura e alla domanda di aiuto, segnatamente:

- la localizzazione e il numero di olivi di ciascuna particella;
- la destinazione degli oli nel caso indicato all'articolo 10, paragrafo 1;
- la coerenza tra gli olivi dell'azienda e la quantità di olio per la quale è chiesto l'aiuto.

Le domande di aiuto nelle quali è indicata una quantità di olio incoerente sono respinte.

4. Per ciascuna campagna di commercializzazione, a partire dalla campagna 1998/99 viene fissata, se del caso, una percentuale di alberi dichiarati in eccesso in base al numero di olivi determinati in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, o ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tale percentuale corrisponde alla differenza, se superiore a 0, moltiplicata per 100, tra gli olivi dichiarati e quelli constatati rapportata al numero di questi ultimi.

Articolo 29

1. In mancanza di prove sufficienti o in caso di dubbio, lo Stato membro effettua un controllo in loco, entro il 1° novembre 1999, delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Gli olivi piantati ed estirpati dopo il 1° maggio 1998 e fino al 31 ottobre 1998 sono calcolati in funzione di tutti i dati che l'olivicoltore è tenuto a fornire, su richiesta dell'organismo competente dello Stato membro, e della situazione riscontrata sul posto, in particolare per quanto riguarda la dimensione degli alberi. Dopo tutte le verifiche è concesso all'olivicoltore il beneficio del dubbio.

2. Per ogni campagna di commercializzazione, almeno il 10 % delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è controllato in loco prima del termine della campagna successiva.

Articolo 30

1. A decorrere dalla campagna 1998/99 il controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84 comporta, per ciascuna campagna di commercializzazione, un controllo accurato della coerenza delle informazioni e dei dati forniti da almeno il 30 % dei frantoi riconosciuti in base ad un'analisi di rischio. Tuttavia, il numero di controlli in ciascuno Stato membro non può essere inferiore al numero di controlli dei frantoi effettuati per la campagna 1997/98.

Inoltre, un controllo sommario dell'avvenuta registrazione delle informazioni e del rispetto delle condizioni di riconoscimento è effettuato su una percentuale di frantoi per campagna pari almeno:

- al 5 % nel 1998/99,
- al 10 % nel 1999/2000,
- al 20 % nel 2000/01.

2. Il controllo approfondito comporta:

- a) un'ispezione sul posto degli impianti, delle quantità e della natura delle scorte, della contabilità e di altri documenti pertinenti;
- b) confronti tra i diversi dati forniti dai frantoi o di altra origine, segnatamente con gli approvvigionamenti, le destinazioni degli oli e della sansa, il consumo di elettricità e di acqua e la manodopera impiegata;

c) un confronto tra le quantità che figurano nella contabilità di magazzino e l'insieme delle quantità indicate nelle domande di aiuto degli olivicoltori interessati;

d) gli altri controlli previsti all'articolo 8; le analisi dei campioni di cui all'articolo 8, lettera a), sono effettuate almeno sul 25 % dei campioni prelevati.

3. Inoltre, almeno nel 10 % dei casi di controllo approfondito, lo Stato membro effettua controlli presso i fornitori di beni e di servizi o presso i destinatari dell'olio o della sansa di cui, rispettivamente, all'articolo 10 o all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g).

Qualora il destinatario dell'olio o della sansa rifiuti di sottoporsi al controllo o qualora l'organismo competente disponga di elementi dai quali si desume che l'olio o la sansa di cui trattasi non sono stati presi in consegna:

- nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, egli deve versare allo Stato membro un importo pari al doppio di quello dell'aiuto per le quantità di cui trattasi;
- nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lo Stato membro applica una sanzione proporzionata alle quantità di cui trattasi.

L'importo riscosso dallo Stato membro viene detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia dai servizi o organismi pagatori dello Stato membro.

Articolo 31

I controlli previsti dal presente regolamento, se vengono affidati ad un'agenzia di controllo, figurano nel programma di attività dell'agenzia, stabilito in conformità agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 27/85.

All'occorrenza, in deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 27/85, il programma di attività per la campagna 1998/99 è adattato e presentato anteriormente al 1° dicembre 1998 alla Commissione, la quale si pronuncia in merito anteriormente al 1° gennaio 1999. Il programma adattato e il rispettivo bilancio sono adottati definitivamente dallo Stato membro interessato entro il 5 gennaio 1999.

CAPITOLO 8

Disposizioni di carattere generale

Articolo 32

Gli Stati membri produttori adottano tutti i provvedimenti necessari per informare gli olivicoltori, i frantoi e

gli altri operatori interessati delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria, ed eventualmente in virtù della normativa comunitaria, in particolare qualora siano presentate dichiarazioni di coltura o domande di aiuto non conformi al vero.

Gli Stati membri produttori comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del presente regolamento.

Anteriormente al 1° gennaio 2000 e al 1° gennaio 2001, essi presentano una relazione riassuntiva recante il numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, il numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate e in corso di esame, nonché

una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate.

Articolo 33

Il regolamento (CEE) n. 2276/79 è abrogato con efficacia a decorrere dal 1° novembre 1999.

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 resta applicabile, soltanto per quanto riguarda le misure relative alle campagne di commercializzazione anteriori alla campagna 1998/99, fino al 31 ottobre 1999. Esso è abrogato con efficacia a partire dal 1° novembre 1999.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2367/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1998****che istituisce misure transitorie nel settore dell'olio d'oliva in vista dell'applicazione del regime previsto per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98, del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1638/98 ha apportato, a decorrere dal 1° novembre 1998, profonde modifiche all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; che, in particolare, sono stati aboliti i regimi di acquisti pubblici all'intervento e di aiuto al consumo, è stato adottato il regime di aiuto al magazzino privato e sono stati riorientati i meccanismi e le priorità di controllo; che occorre stabilire misure transitorie per consentire il passaggio armonioso dal regime vigente anteriormente al 1° novembre 1998 al regime successivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/96 ⁽⁴⁾, è abrogato a decorrere dal 1° novembre 1998; che occorre indicare le modalità di domanda, controllo e concessione dell'aiuto al consumo per i quantitativi che hanno acquisito il diritto a beneficiarne anteriormente alla summenzionata data;

considerando che i controlli sui quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto al consumo anteriormente al 1° novembre 1998, previsti dal regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione, del 24 settembre 1985, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 887/96 ⁽⁶⁾, possono protrarsi per un certo periodo dopo l'abrogazione del summenzionato aiuto e riguardano quantitativi e importi decrescenti; che, al fine di riorientare sui frantoi i controlli che interessano il settore dell'olio d'oliva, è opportuno diminuire l'intensità di ciascun controllo sulle domande di aiuto al consumo; che i controlli relativi all'aiuto al consumo possono essere

realizzati in gran parte su base documentale a partire dalla contabilità di magazzino delle imprese riconosciute; che le cauzioni relative all'olio d'oliva importato possono essere svincolate a decorrere dal 1° novembre 1998 non appena può essere dimostrato che il quantitativo in questione non ha beneficiato dell'aiuto al consumo;

considerando che il regolamento (CE) n. 94/98 della Commissione, del 14 gennaio 1998, relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/98 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/98 ⁽⁸⁾, ha dato una definizione di olio immesso sul mercato che deve essere adeguata all'abrogazione del regime di aiuto al consumo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1638/98 ha soppresso a decorrere dal 1° novembre 1998 l'articolo 12 del regolamento 136/66/CEE riguardante in particolare le condizioni di acquisto all'intervento di olio d'oliva e il periodo durante il quale può essere presentata un'offerta; che, a fini di chiarezza, occorre precisare che le modalità di acquisto di cui al regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2187/98 ⁽¹⁰⁾, si applicano agli oli d'oliva offerti all'intervento nel corso del summenzionato periodo;

considerando che il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001 ⁽¹¹⁾, ha previsto diversi meccanismi atti a migliorare la conoscenza e il controllo della produzione di olio di oliva e delle sue componenti; che, al fine di completare tale dispositivo, occorre precisare chiaramente la situazione delle scorte di olio di oliva delle campagne precedenti disponibili a livello di produttori e di frantoi;

considerando che è d'uopo abrogare il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione e il regolamento (CEE) n. 683/85 della Commissione ⁽¹²⁾ che non hanno più ragion di essere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 119 del 16. 5. 1996, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU L 79 del 17. 3. 1998, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 275 del 10. 10. 1998, pag. 29.

⁽¹¹⁾ Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹²⁾ GU L 75 del 16. 3. 1985, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2677/85 si applicano alle domande di aiuto al consumo presentate anteriormente al 1° novembre 1998.

I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2677/85 relativi al riconoscimento dell'aiuto per le domande di cui al primo comma sono prorogati di un mese qualora essi scadono nel novembre o dicembre 1998.

Articolo 2

Per i quantitativi di olio di oliva per i quali non è stata presentata domanda di aiuto al consumo anteriormente al 1° novembre 1998 tale domanda è presentata entro il 31 dicembre 1998 e si applicano le misure di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2677/85, ad eccezione dei controlli in loco di cui al summenzionato paragrafo 3.

Articolo 3

1. Le imprese di condizionamento riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78 che hanno presentato una domanda di aiuto al consumo anteriormente al 1° novembre 1998 e che non sono state oggetto di un controllo in loco per tali domande prima di questa data trasmettono all'organismo competente dello Stato membro, o eventualmente all'agenzia di controllo, anteriormente al 1° dicembre 1998:

- a) un estratto della contabilità di magazzino dei mesi di settembre e ottobre 1998;
- b) il rendiconto mensile della contabilità di magazzino per il periodo compreso tra il mese interessato dalla domanda di aiuto e il mese di agosto 1998.

2. Le imprese di cui al paragrafo 1 continuano a tenere la contabilità di magazzino prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2677/85 fino al 30 novembre 1998.

Articolo 4

Le domande di aiuto per le quali non è stato effettuato entro il 1° novembre 1998 un controllo in loco conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2677/85 sono oggetto di un controllo documentale di compatibilità rispetto alle informazioni trasmesse dalle imprese ai sensi dell'articolo 3.

Qualora, in seguito al controllo di cui al primo comma, l'organismo competente dello Stato membro nutra dubbi sulla veridicità delle informazioni contenute della domanda di aiuto e nel caso di imprese riconosciute nel

corso della campagna 1997/98 che non sono state oggetto di un controllo in loco esso applica, in base alle informazioni richieste sino al 30 novembre 1998, le disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2677/85.

Articolo 5

La cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è svincolata a decorrere dal 1° novembre 1998 qualora sia dimostrato in modo soddisfacente per lo Stato membro che l'olio in questione non ha beneficiato dell'aiuto al consumo o della restituzione alla produzione di conserve applicabili fino al 31 ottobre 1998.

Articolo 6

All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 94/98 i termini «impresa di condizionamento riconosciuta» sono sostituiti dai termini «imprese di condizionamento riconosciute al 31 ottobre 1998».

Articolo 7

Le modalità d'acquisto di olio di oliva da parte degli organismi di intervento di cui al regolamento (CEE) n. 3472/85 si applicano agli oli di oliva vergini per i quali l'offerta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del summenzionato regolamento è stata presentata in data compresa tra il 1° luglio e il 31 ottobre 1998.

Articolo 8

I frantoi riconosciuti e gli olivicoltori che hanno presentato una domanda di aiuto alla produzione pari o superiore a 100 kg per la campagna di commercializzazione 1997/98 trasmettono per iscritto, anteriormente al 1° febbraio 1999, all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente all'organizzazione di produttori di cui sono soci, una dichiarazione relativa alle scorte di olio di oliva provenienti da campagne precedenti da essi detenute al 1° novembre 1998. I frantoi e gli olivicoltori le cui suddette scorte sono inferiori, al 1° novembre 1998, a 50 litri sono esonerati dalla summenzionata dichiarazione.

Le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente all'agenzia di controllo, anteriormente al 1° marzo 1999, la situazione delle scorte dichiarate dagli aderenti. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la situazione delle scorte dichiarate a norma del primo comma anteriormente al 15 marzo 1999.

Le dichiarazioni di cui al primo comma sono verificate dagli Stati membri nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 2366/98. Fatti salvi i risultati degli altri controlli previsti da tale regolamento, in mancanza della dichiarazione:

- la quantità ammissibile all'aiuto per la campagna 1998/99 e per l'olivicoltore interessato è ridotta del 5 %;
- ferme restando le sanzioni nazionali eventualmente applicabili, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 si applica, tenendo conto dei rischi inerenti alle quantità ammissibili all'aiuto, al rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 2677/85 e il regolamento (CEE) n. 683/85 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2368/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1998
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti
bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VII f e g da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il

contingente assegnato per il 1998; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 5 agosto 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VII f e g eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1998.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VII f e g eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 5 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2369/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1998
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti
bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1998;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II e IV da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contin-

gente assegnato per il 1998; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 5 agosto 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1998.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 5 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2370/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1998
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, che è necessario precisare in particolare i termini e le condi-

zioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C, D ed E

1. **Azione n.:** 54/98 (A); 55/98 (B); 56/98 (C); 57/98 (D); 58/98 (E)
2. **Beneficiario** (7): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman-Jordan
telex: 21170 UNRWA JC; telefax: (962-6) 86 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel.: (972-2) 589 05 55; telex: 26194 UNRWA IL; telefax: 581 65 64]
B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel.: (961-1) 840 460-9; telefax: 603 683]
C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel.: (963-11) 613 30 35; telex: 412006 UNRWA SY; telefax: 613 30 47]
D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel.: (962-6) 74 19 14/77 22 26; telex: 23402 UNRWA JFO JO; telefax: 74 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere
6. **Quantitativo totale (t nette):** 576
7. **Numero di lotti:** 5 (A: 216 tonnellate; B: 96 tonnellate; C: 72 tonnellate; D: 108 tonnellate; E: 84 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (6) (8): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.C.1]
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [6.1 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.C.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: «FOR FREE DISTRIBUTION»
lotto D: «Expiry date:» (data di fabbricazione + 9 mesi)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
La fabbricazione del latte intero in polvere deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di consegna previsto:** A, C e E: reso porto di sbarco — terminale per contenitori (9);
B e D: reso destinazione (9)
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A, E: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: A, C, E: 10. 1. 1999; B: 7. 3. 1999; D: 14. 2. 1999
 - 2° termine: A, C, E: 24. 1. 1999; B: 21. 3. 1999; D: 28. 2. 1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: A, C, E: dal 14 al 27. 12. 1998; B: dall'1 al 14. 2. 1999; D: dal 4 al 17. 1. 1999
 - 2° termine: A, C, E: dal 28. 12. 1998 al 10. 1. 1999; B: dal 15 al 28. 2. 1999; D: dal 18 al 31. 1. 1999

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):

- 1° termine: 16. 11. 1998
- 2° termine: 30. 11. 1998

20. Importo della garanzia d'offerta: 20 ECU/t**21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta⁽¹⁾:**

Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)

22. Restituzione all'esportazione⁽²⁾: restituzione applicabile il 23.10.1998, fissata dal regolamento (CE) n. 2218/98 della Commissione (GU L 279 del 16. 10. 1998, pag. 21)*Note*

(¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32 2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32 2) 299 30 50].

(²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].

(⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo;
- certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.

(⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"»;

(⁷) Da spedire in container di 20 piedi. Lotti A, C e E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.

Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.

Ashdod: la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 metriche nette.

(⁸) Lotto C il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.

(⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995 pag. 1)].

REGOLAMENTO (CE) N. 2371/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 2237/98 relativo alla fornitura di prodotti
lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 2237/98 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di prodotti lattiero-caseari; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2237/98 è sostituito dall'allegato seguente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 17. 10. 1998, pag. 11.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 283/97 (A 1); 289/87 (A 2); 290/97 (A 3)
2. **Beneficiario** (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
tel: (31-70) 330 57 57; telefax: 364 17 01; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** A 1: Repubblica democratica del Congo; A 2: Niger; A 3: Sudan
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 145
7. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A 1: 15 tonnellate; A 2: 60 tonnellate; A 3: 70 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1)
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (6.3 A e B.2)
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.3)
— Lingua da utilizzare per la marcatura: A 1 e A 2: francese; A 3: inglese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: dal 7 al 27. 12. 1998
— 2° termine: dal 21. 12. 1998 al 10. 1. 1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 16. 11. 1998
— 2° termine: 30. 11. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (4):
Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 23. 10. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 2218/98 della Commissione (GU L 279 del 16. 10. 1998, pag. 21)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per asperione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto I.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere un contenuto netto massimo di 15 tonnellate).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 2372/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1998

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce
l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (³), in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98 (⁵); che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1844/98 della Commissione (⁶) ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1998/1999; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 22,106 ECU/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 48,477 ECU/kg per la Spagna,
- 47,414 ECU/kg per la Grecia,
- 84,194 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

(⁶) GU L 240 del 28. 8. 1998, pag. 3.

(¹) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

(²) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

(³) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4.

(⁴) GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(⁵) GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 30 ottobre 1998

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea
relativa alla Nigeria

(98/614/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il Consiglio ha definito la posizione comune 95/515/PESC⁽¹⁾ relativa alla Nigeria il 20 novembre 1995 e la posizione comune 95/544/PESC⁽²⁾ relativa alla Nigeria il 4 dicembre 1995;

considerando che la posizione comune 95/544/PESC è stata prorogata fino al 1° novembre 1998 dalla decisione 97/821/PESC⁽³⁾;

considerando che l'Unione europea attribuisce grande importanza alle relazioni tra l'Unione e la Nigeria in riconoscimento della posizione chiave che questo paese occupa sul piano regionale ed internazionale, in particolare del suo contributo alle azioni per il mantenimento della pace ad esempio in Liberia e Sierra Leone, che l'Unione continua a sostenere;

considerando che l'Unione europea è memore degli avvenimenti del passato, in particolare di quelli del 1993, quando furono annullate le libere elezioni e venne insediato un governo militare, e prende atto dell'instabilità tuttora esistente in Nigeria;

considerando che l'Unione europea rammenta la sua dichiarazione del 18 settembre 1998, in cui esprime viva soddisfazione per i recenti sviluppi in Nigeria;

considerando che l'Unione europea incoraggia l'amministrazione sotto la guida del generale Abubakar a proseguire l'attuazione del programma di transizione nonché l'impegno a trasmettere i poteri ad un governo civile valido nel maggio 1999 a seguito di elezioni libere e corrette;

considerando che l'Unione europea si compiace della liberazione dei prigionieri politici e sollecita un rapido chiarimento dei casi che restano in attesa di definizione;

considerando che l'Unione europea si rallegra che il generale Abubakar si sia impegnato ad attuare una riforma economica che comprende politiche intese a ridurre la povertà, nonché a restituire professionalità alle forze armate e a garantire il ritorno dei militari nelle caserme entro il 29 maggio 1999;

considerando che l'Unione europea è disposta a rafforzare un dialogo politico costruttivo con la Nigeria e prenderà in considerazione il varo di misure concrete per sostenere il processo elettorale in Nigeria;

considerando che le misure adottate nel 1995 dovrebbero essere modificate alla luce dell'attuale situazione,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 95/515/PESC è abrogata, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

Continuano ad applicarsi le seguenti misure di cui al punto 3 della posizione comune 95/515/PESC:

- a) sospensione della cooperazione militare;
- b) soppressione dei corsi di formazione per tutto il personale militare nigeriano, tranne i corsi non di combattimento volti a incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e a preparare i militari al controllo democratico di un governo civile sulle forze armate;
- c) embargo su armi, munizioni e attrezzature militari che comprendono le armi letali e le relative munizioni, le piattaforme per armi e quelle non dotate di armi, nonché le attrezzature ausiliare, i pezzi di ricambio, le riparazioni, la manutenzione e il trasferimento di tecnologia militare. I contratti conclusi prima della data di entrata in vigore della posizione comune 95/515/PESC non sono presi in considerazione.

⁽¹⁾ GU L 298 dell'11. 12. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 21. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 338 del 9. 12. 1997, pag. 8.

Articolo 3

1. Il dialogo sulla cooperazione allo sviluppo con la Nigeria, compresi i pertinenti studi e misure preliminari, può essere ripreso con le autorità nigeriane in previsione di un nuovo impegno dopo l'insediamento di un governo civile democraticamente eletto.

2. Nel frattempo, la cooperazione allo sviluppo con la Nigeria potrà proseguire limitatamente ad azioni a sostegno dei diritti dell'uomo e della democrazia, nonché a quelle concentrate sull'alleviamento della povertà e, in particolare, sul soddisfacimento delle prime necessità per la fascia più povera della popolazione, nell'ambito di una cooperazione decentrata attraverso le autorità civili locali e le organizzazioni non governative.

Articolo 4

1. La presente posizione comune sarà seguita attentamente dal Consiglio, cui la Presidenza e la Commissione riferiranno regolarmente. Essa sarà riesaminata entro il 1° giugno 1999 alla luce degli ulteriori sviluppi in Nigeria,

in particolare con riferimento all'insediamento di un governo civile democraticamente eletto.

2. Nel caso in cui si verificasse deterioramento della situazione in materia di diritti dell'uomo o di processi democratici in Nigeria, il Consiglio rivedrà immediatamente la posizione comune al fine di adottare misure supplementari.

Articolo 5

La presente posizione comune entra in vigore il 1° novembre 1998.

Articolo 6

La posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

RETTIFICHE

Rettifica del sommario della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 288 del 27 ottobre 1998

In seconda pagina di copertina, titolo della decisione 98/602/CE:

anziché: «Decisione della Commissione, del 15 ottobre 1997, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE»;

leggi: «Decisione della Commissione, del 15 ottobre 1997, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso IV/M.938 — Guinness/Grand Metropolitan) ⁽¹⁾ [notificata con il numero c(1997) 3169]».
